

CXCIV.

TORNATA DI DOMENICA 22 DICEMBRE 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **PALBERTI**.

E POI

DEL PRESIDENTE **VILLA**.

INDICE.

	<i>Pay.</i>
Disegno di legge (Seguito della discussione).	7121
Provvedimenti finanziari:	
CALLERI E.	7145-47-48-58
CARCANO (<i>ministro</i>)	7124
7131-32-34-35-36-38-41-44-46-47-49-55-56-58-59	7123
CIMATI	7137-38
COMANDINI	7145-46
COLOMBO-QUATTROFRATI	7147-48
COTTAFAVI	7139
DANEO E.	7125-31
DE FELICE-GIUFFRIDA	7150
FASCE	7146-47
FERRERO DI CAMBIANO	7134
FRANCHETTI	7133-36
GALLINI	7124
GAVAZZI	7151
GUSSONI	7128
LUCCHINI L.	7140-41
MAJNO	7147
MONTI-GUARNIERI	7124-29-30
ORLANDO (<i>relatore</i>)	7153
PAGANINI	7139-41
PIVANO	7132
POZZO M.	7131
RAVA (<i>relatore</i>)	7134-40-46-47-49-50-54-58-59
RUBINI	7138-39-44-54
SALANDRA	7132-56-57
VENDRAMINI (<i>relatore</i>)	7159
Mozione (Lettura):	
Università siciliane (MAJORANA)	7161
Proroga dei lavori parlamentari (auguri e plauso al Presidente):	
MORELLI-GUALTIEROTTI	7161
PRESIDENTE	7162
ZANARDELLI (<i>presidente del Consiglio</i>)	7162
Sorteggio di Commissione (Congratulazioni di capo d'anno alle loro Maestà; funebri per Re Vittorio Emanuele II).	7161
Votazione segreta (Risultamento):	
Provvedimenti finanziari	7162

La seduta comincia alle 9.5.

Lucifero, segretario, legge il processo verbale della prima tornata di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Restapallavicini, di giorni 2; Fiamberti, di 2;

Ceriana-Mayneri, di 2; Mirto Seggio, di 4; Orsini-Baroni, di 5; Bianchi Emilio, di 2; Vollaro-De Lieto, di 2; Alessio, di 3; Mezzacapo, di 3; Simeoni, di 3; Pantano, di 3. Per motivi di salute, l'onorevole Campi, di giorni 5.

(Sono concessi).

Seguito della discussione del disegno di legge: Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari.

Ieri la discussione si arrestò dopo approvato l'allegato A.

Segue ora l'allegato B: Modificazioni alla tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplosivi.

Art. 1.

« Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplosivi e la soprattassa di confine sulle dette polveri e sui detti esplosivi importati dall'estero, sono stabilite come segue: per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina). L. 0.50

per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplosivo da mina » 1.25

A questi due paragrafi l'onorevole Cimati propone il seguente emendamento:

« Per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina) invece di lire 0.50 — lire 0.30.

« Per ogni chilogramma di polvere pi-

rica da caccia, e di ogni altro esplosivo da mina invece di lire 1. 25 — lire 1. 50.

L'articolo poi continua così:

« per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplosivo da caccia e da carica di armi in genere, lire 2. 50.

« Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplosivi, sono risolte con le norme fissate per la definizione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

« È esente da tassa la fabbricazione di polveri ed altri esplosivi eseguita per conto dei Ministeri della guerra e della marina.

« È pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.

« Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori sarà abbuonata la differenza sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennità agli agenti di vigilanza,

« Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplosivi che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto ad una tassa maggiore di quella già pagata, è dovuto il supplemento di tassa, e per l'aggiunta di altre materie ancorché inerti è sempre dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

« Le spese per indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

« Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplosivi di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

« Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col regolamento.

« Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi

dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in esse contenuta.

« Con Regio Decreto da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potrà essere estesa ad altri prodotti esplosivi, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche già soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge. »

« Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

« La licenza è soggetta ad un diritto fisso di lire 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata, e non può essere rilasciata se non per mesi solari interi e consecutivi.

« La licenza vale soltanto per la persona, il luogo, l'anno solare ed i mesi in essa indicati, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata. »

« Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:

a) di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio e altri prodotti similari, non che polvere pirica granita o non granita.

« Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro, carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la metà del peso del miscuglio stesso;

b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;

c) di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

« I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sarà sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del richiedente la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi. »

« Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolte come è stabilito dall'articolo 1° per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

« Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

« Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'autorità politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

« Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armajuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

« Art. 23. — È punito con multa fissa di lire 600:

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza di esercizio. »

« Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di lire 500:

1° i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi generali;

2° coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

Presidente. La discussione è aperta su questo articolo primo e la facoltà di parlare

spetta all'onorevole Cimati per isvolgere il suo emendamento.

Cimati. Sarò più che breve, telegrafico.

La polvere da mina che ha un valore intrinseco di lire 0.70 per chilogramma è ora gravata di una tassa di fabbricazione di lire 0.60 per chilogramma e si produce di fronte alla finanza in due maniere.

Per una buona metà in frode e allora, sottratta e qualunque tassazione, si vende lire 0.80 il chilogramma.

Il rimanente della produzione si fa in abbonamento, ossia pagando alla finanza una somma giornaliera concordata che permette ai fabbricanti, sforzando la produzione con grave pericolo per gli operai, di ridurre a loro beneficio la tassa di lire 0.60 a lire 0.30 per chilogramma; e che ciò sia vero lo dimostra il fatto che la polvere da mina proveniente da stabilimenti che lavorano sotto il regime dell'abbonamento si vende a una lira al chilogramma (0.70 costo reale e 0.30 terso).

Ora, se la legge attuale si applicasse come io vorrei, rigorosamente, la conseguenza certa sarebbe l'aumento della polvere da mina di lire 20 al quintale, cosa assai grave perchè questo prodotto non serve alle grandi imprese di costruzione e nemmeno a quelle minerarie che si valgono di esplodenti più potenti e più cari, *dinamite*, *cheddite*, ecc. venduti lire 5 il chilogramma e che possono sostenere la tassa di lire 1.50.

Essa serve invece per la piccola industria. Le cave, l'agricoltura, ecc. si valgono esclusivamente della polvere nera, meno costosa, di più facile uso e poco pericolosa. Di conseguenza la nuova tassa va a gravare su un esercito di piccoli lavoratori, scalpellini, agricoltori, cavaatori, ecc.

Cito un esempio.

Le cave di marmo della mia Lunigiana e quelle della Garfagnana, indubbiamente fra le più importanti d'Italia, sono esercitate per la massima parte da piccoli cavaatori che consumano annualmente circa otto mila chilogrammi di polvere da mina che all'effetto della nuova legge, sarebbero gravati di lire 150 mila! Ora a me pare, che tale somma che colpisce gli umili debba preoccuparci ed è per questo che io ho proposto venga diminuita di lire 0.30 per chilogramma la tassa della polvere da mina, e per ragioni di equilibrio finanziario portata a lire 1.50 quella delle polveri da caccia e degli altri esplodenti più ricchi che possono,

senza danno alcuno, sopportare tale tassazione. E a proposito della polvere da caccia osservo che con un chilogramma di essa si possono fare circa 250 colpi, e di conseguenza la maggiore tassa proposta diviene insensibile e assolutamente trascurabile per il consumatore.

Ho quindi fiducia che la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze vorranno accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Orlando, relatore. La questione sollevata dall'onorevole Cimati ha la sua importanza e la sua gravità, e fu infatti attesa dalla Commissione. La Commissione considerò i rapporti che venivano a crearsi rispettivamente fra gli esplodenti dell'industria perforatrice ricca, chiamiamola così, la dinamite soprattutto, e gli esplodenti dell'industria perforatrice povera che è la polvere da mina; e la Commissione cercò di fare in modo che l'aggravamento della tassa non peggiorasse di troppo le condizioni di questa industria perforatrice. Io fo osservare all'onorevole Cimati una cosa che dimostra come la Commissione abbia considerato quell'ordine di idee cui egli ha accennato. Io prego l'onorevole Cimati di tener presente che mentre nel sistema attuale il rapporto nel sistema di tassazione di questi esplodenti destinati a queste due industrie è da 0,60, per le polveri da mina povere, a 1,10 che è la tassa per gli esplodenti dell'industria perforatrice ricca, questo rapporto da 0,60 a 1,10 ora è da 0,50 a 1,25. Dunque vede che l'attuale riforma, che la Commissione caldeggia, è venuta nel suo ordine d'idee, perchè la differenza attuale viene aggravata in senso peggiore per l'industria perforatrice ricca. Il che è tanto vero che ad un collega (non è l'onorevole Cimati) che mi faceva la stessa obiezione ed io dava questa risposta: la conclusione è che questa polvere da mina povera non paga nulla, perchè è tutta di contrabbando. Il che sarà vero, ma non si può su questo elemento fondare un criterio di riforma. E del resto dirò (quello che non dovrei dire da relatore, e nemmeno da deputato) che i contribuenti come finora l'hanno fatto potranno anche continuare a farlo.

Detto ciò, siccome una Commissione parlamentare in materia fiscale non deve essere più realista del Re, per conto mio ritengo che la diminuzione fino a 30 centesimi non

sarebbe addirittura accettabile, ma se si volesse prendere una via di mezzo e portarla a 40 centesimi la Commissione non si opporrebbe.

Però in questo caso io farei osservare che l'aumento non dovrebbe gravare sugli altri esplodenti da mina, diciamo così, nobili, perchè allora la sproporzione sarebbe troppo grave, e se l'emendamento Cimati dovesse andare, bisognerebbe riprodurre la distinzione, ricondurre il rapporto a questi termini: da lire 0,50 a lire 0,40 per ogni chilogramma, e ogni altro esplodente da mina a lire 1,25; ed aumentare solo la polvere da caccia che è veramente un prodotto di lusso, non solo, ma si usa in proporzioni così minime, che ogni carica di polvere sarà aumentata di una cifra assolutamente insignificante.

Con queste avvertenze credo di avere soddisfatto l'onorevole Cimati nel senso che la Commissione ha preso in esame le considerazioni che egli ha svolto. Per tutto il resto noi dobbiamo rimetterci al Governo.

Presidente. Onorevole relatore, mi mandi queste cifre variate.

Orlando, relatore. Udiamo prima il Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi.

Gavazzi. Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole Cimati, e prego l'onorevole ministro che voglia acconsentire una proporzionale riduzione alle polveri da mina nere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Onorevoli colleghi, è già stato detto nella discussione generale che questo disegno di legge non è affatto nuovo. Già tre volte è venuto dinanzi alla Camera, e tre volte ha trovato voto favorevole nelle Commissioni che lo hanno studiato.

Su questo punto poi v'è uno studio diligentissimo che, come ricordava ieri l'onorevole Branca, fu compiuto da una Commissione nominata da lui, incaricata appunto di studiar bene come si dovessero proporzionare le tasse fra le diverse qualità di polveri.

Il risultato di quello studio, che non è mai stato contestato da nessuno ed è stato riconosciuto esatto anche dagli industriali che furono chiamati a partecipare al lavoro della Commissione, fu che il rapporto fra

le polveri comuni da mina e quelle altre più ricche è da 1 a 2,50. Quindi è fuori di ogni dubbio che, stabilita per esempio la tassa di uno per le prime polveri, bisogna fissare quella di 2,50 per le altre. E così stabilita in 60 centesimi la tassa per le polveri della prima categoria, la Commissione conchiudeva che, seguendo quel rapporto, bisognava fissare la tassazione a lire 1,50 per le polveri della categoria più alta.

Ora è bene che la Camera sappia che gli industriali si erano pienamente acquietati a questa conclusione: 60 centesimi come era prima per le polveri comuni ed 1,50 per le altre polveri.

Il ministro delle finanze (è un caso un po' nuovo) ha fatto nel 1899 qualche cosa di più di quello che domandavano gli industriali.

Convinto che la legge era necessaria ed urgente e che per l'Amministrazione della finanza il sostituire l'accertamento vero a quello presuntivo che è causa di arbitrii, di sperequazioni e di abusi, era di grande vantaggio, ha detto: io mi accontento di 50 centesimi invece di 60, e, così, applicando lo stesso rapporto di 1 a 2,50, fissò 50 centesimi per le polveri nere da mina e lire 1,25 per le polveri superiori.

E inutile io dica che gli industriali sono stati sodisfattissimi di questo; ed anche recentemente mi sono pervenute espressioni di incitamento a fare approvare questa legge, ma di lagni nessuno, se si eccettuano particolari richieste fatteci da armaiuoli, fabbricanti di micce ecc., richieste che pur furono prese in attento esame dalla Commissione, d'accordo con me, ed anche in gran parte sodisfatte con le modifiche oggi proposte.

Pare a me che questa semplice esposizione dei fatti debba persuadere l'amico Cimatei a non insistere nel suo emendamento. Ma un'altra cosa mi preme di aggiungere anche più eloquente, perchè ha la sua base nelle cifre. L'onorevole Cimatei propone di sgravare, in un modo direi quasi enorme, le polveri di qualità inferiore, scendendo da 50 a 30 centesimi, ma fa un brutto regalo a coloro che usano le altre polveri aumentando per queste di molto la tassa, poichè le polveri da caccia di qualità infima e le polveri da mina sono, secondo il risultato dell'esercizio 1900-901 chilogrammi 878 mila, quelle da caccia ordinarie sono 17 mila chilogrammi soltanto e le polveri da mina, che

più si usano attualmente per l'industria, ripeterò la frase del mio amico Orlando, perforatrice, ascendono a 474 mila chilogrammi. Dunque non soltanto si varierebbero gli effetti finanziari della legge ma si sposterebbero e si danneggerebbero i veri interessi dell'industria. Pare a me che queste spiegazioni debbano persuadere il collega Cimatei a non insistere nel suo emendamento come credo vorrà persuadersene anche l'onorevole Gavazzi.

E finisco con un'altra semplice osservazione: questa legge oltre il grande vantaggio, d'ordine amministrativo e finanziario, di applicare una tassa in modo eguale per tutti, senza arbitrii, senza abusi, e senza frodi, oltre questo vantaggio, dico, ne ha un altro che la rende assolutamente urgente e che costituisce il motivo che ha persuaso me a inserire in questo disegno, che aveva per obiettivo principale soltanto il dazio consumo e la tassa sugli affari, anche questo ritocco alla tassa sulle polveri da mina; e cioè, che il continuare così, nel sistema attuale, a parte tutti gli altri danni, costituisce pericolo gravissimo, per la salute delle persone. Il sistema dell'abbonamento a che cosa spinge? Spinge non soltanto dirò al furto, ma spinge ad accelerare il lavoro in un modo che mette in pericolo la salute degli operai che attendono alla fabbricazione delle polveri, e a far continuare ogni giorno il deperimento di questo prodotto. Per queste due ragioni, gli industriali non soltanto sono sodisfatti della proposta contenuta nel disegno di legge, ma sollecitano ogni giorno coi loro voti che il Parlamento abbia a darvi sanzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice Giuffrida. Io vorrei fare una semplice osservazione. Ho sentito, essendo giunto in ritardo, solamente le parole dell'onorevole ministro accennare agli interessi degli industriali, che sembra sieno contenti della nuova tassa imposta sulle polveri piriche. Una sola osservazione, ed è questa; gli industriali molto probabilmente vi troveranno la loro convenienza, ma quelli che dalle nuove disposizioni vengono a subire gravi difficoltà finanziarie sono proprio gli operai, mentre quelli, del beneficio dello sgravio sui dazi dei farinacci non risentono, perchè specialmente in Sicilia dappertutto quasi è in uso il *trust*, e gli industriali, se non i proprietari delle cave e delle miniere,

fanno pagare a caro prezzo i generi guasti che danno loro, in cambio del salario corrispondente al lavoro prestato. Per di più noi facciamo pagare cara la polvere, che da noi deve essere comprata non dagli industriali, ma dagli operai, ed allora questo sgravio a che cosa si riduce quando si mettano in rapporto gli interessi dei lavoratori? Se realmente noi vogliamo che gli sgravi sieno un beneficio, che vada a ricadere anche a favore di coloro che lavorano veramente, non di coloro che sfruttano il lavoro, allora è necessario che le polveri da mina almeno, non costino quanto costano quelle di lusso per la caccia.

Una voce. Ma la differenza c'è!

De Felice. Va bene, ma occorre una riduzione ancora più considerevole, ed io avrei desiderato questo: che per le cave dove si usa questa polvere, il ministro e la Commissione avessero trovato modo di provvedere, a che i lavoratori non abbiano a subire un'altra jattura. Augurandomi quindi, che vogliano interessarsi di questo, accettando se non altro l'emendamento proposto dall'onorevole Cimati, io dichiaro che l'articolo, come è, non lo potrei altrimenti votare.

Presidente. Onorevole Cimati insiste nel suo emendamento non accettato dal Governo?

Cimati. Sì.

Presidente. Allora veniamo ai voti. Si comincerà dal votare l'emendamento dell'onorevole Cimati, che è il seguente:

Per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina) *invece* di lire 0.50 — lire 0.30.

Per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplodente da mina *invece* di lire 1.23 — lire 1.50.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'articolo 1 quale è proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sulle dette polveri e sui detti esplodenti importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogramma di polvere pirica

da mina e di polverino non granito (allo stato di farina) L. 0.50

per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplodente da mina. » 1.25

per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica di armi in genere. . . » 2.50

« Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, sono risolte con le norme fissate e per la definizione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

« È esente da tassa la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita per conto dei Ministeri della guerra e della marina.

« È pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.

« Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori sarà abbuonata la differenza sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennità agli agenti di vigilanza.

Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto ad una tassa maggiore di quella già pagata, è dovuto il supplemento di tassa, e per l'aggiunta di altre materie ancorchè inerti è sempre dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

« Le spese per indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

« Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col regolamento.

« Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in essi contenuta.

« Con Regio Decreto da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potrà essere estesa ad altri prodotti esplodenti, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche già soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge.

Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

« La licenza è soggetta ad un diritto fisso di lire 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata, e non può essere rilasciata se non per mesi solari interi e consecutivi.

« La licenza vale soltanto per la persona, il luogo, l'anno solare ed i mesi in essa indicati, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:

a) di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio e altri prodotti similari, non che polvere pirica granita o non granita.

« Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro, carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la metà del peso del miscuglio stesso;

b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;

c) di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

« I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sarà sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del ri-

chiedente la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi.

« Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolte come è stabilito dall'articolo 1° per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

« Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'autorità politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

« Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

Art. 23. — È punito con multa fissa di lire 600:

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza di esercizio.

Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di lire 500:

1° i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali;

2° coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

(È approvato).

Art. 2.

Al paragrafo 3° dell'art. 22 della legge di cui all'articolo 1 della presente, è sostituito il seguente:

3° il pirotecnico, che sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'articolo 8.

« L'esistenza nelle officine pirotecniche di una quantità superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per cento in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione clandestina della polvere. »

Lucchini Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lucchini Luigi. Veramente è stata una sorpresa per me la votazione dell'articolo primo, perchè la lettura...

Presidente. Onorevole Lucchini, siamo all'articolo secondo.

Lucchini Luigi. So bene che abbiamo votato l'articolo primo. Ma ripeto che per me è stata una sorpresa la votazione di questo articolo, perchè la lettura mi sembrava fatta soltanto fino alle modificazioni all'articolo 19.

Presidente. Ma no, abbia pazienza: se fosse stato attento, avrebbe inteso che si è letto tutto l'articolo primo.

Lucchini Luigi. Sia pure!

Presidente. È così.

Lucchini Luigi. Ora ho chiesto di parlare sull'articolo 2, e dirò brevi parole, motivate dall'intento di togliere alcune incoerenze, inesattezze e improprietà, dal punto di vista delle sanzioni penali, e lo farò in modo che, sebbene io non abbia potuto proporre emendamenti agli articoli 23 e 24 della legge del 1891, che sono modificati nell'articolo 1° del presente disegno di legge, si potrà tuttavia tener conto delle mie osservazioni anche nei riguardi di quegli articoli, valendosi della facoltà di coordinamento data al Governo col seguente articolo 6.

Si tratta appunto delle disposizioni penali contenute in questi articoli della legge, le quali, come avviene troppo spesso, sono formulate con poca cura; e avviene quindi che nella pratica divengono oggetto d'infinte discussioni e d'interpretazioni le più dubbiose, che danno poi luogo alle più deplorabili incertezze della giurisprudenza.

La prima osservazione concerne l'uso della parola « multa » nella comminatoria della pena pecuniaria.

Ora, siccome il nostro Codice penale distingue le pene pecuniarie in multe e ammende, secondo che sono applicate per i delitti o per le contravvenzioni, naturalmente quando si tratta di contravvenzione si deve dire « ammenda », perchè altrimenti s'induce facile equivoco sull'indole del reato di cui trattasi

All'articolo 22 si propone una modificazione che porta l'aggiunta...

Presidente. Ma su che articolo parla?

Lucchini Luigi. Sull'articolo secondo.

Presidente. Ma lei parla sull'articolo 22.

Lucchini Luigi. Siccome l'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 22 della legge del 1891, naturalmente parlando dell'articolo 2 devo intrattenermi sull'articolo 22 della legge del 1891. Va bene?

La modificazione dell'articolo 22 porta dunque a sostituire al numero 3° dell'articolo 22 della legge 1891 un nuovo numero 3°.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Ma così si rifà la discussione dell'articolo primo.

Presidente. No, onorevole presidente del Consiglio, siamo in argomento.

Lucchini Luigi. Vi è un intreccio di numeri fra gli articoli della legge vecchia e quelli della legge nuova che può confondere la mente. Ma io non ci ho colpa. Io parlo, torno a dire, dell'articolo 22 della legge del 1891 modificato dall'articolo 2 della legge che discutiamo.

Ora il nuovo numero 3° dell'art. 22, che richiama la disposizione dell'articolo 8 della legge del 1891 modificato dall'articolo 1 della presente legge, complica questo articolo 22 con nuove incriminazioni, che rendono anche più incoerente la penalità che vi è comminata per tutti i casi ivi preveduti.

L'articolo 22, infatti, commina la multa di lire 1000 per troppo svariate e differenti ipotesi, quali costituenti veri e propri delitti, e quali semplici e mere contravvenzioni. Così la si commina per chi falsifichi, tolga, guasti, rompa o in qualsiasi modo manometta i contrassegni, bolli, suggelli, ecc., in casi cioè di vera e propria falsità, tanto più appariscente quando con l'articolo 5 della nuova legge si prevedono altri analoghi casi di falsità, per cui si dichiarano bene applicabili le assai maggiori e più adeguate pene che sono all'uopo comminate dal codice penale. E viceversa poi la stessa

multa di 1000 lire la si applica per le ipotesi affatto contravvenzionali prevedute nelle lettere *b* e *c* del n. 3°.

Io qui non faccio proposte, perchè mi troverei anche imbarazzato a farle, non avendo avuto il tempo di formularle in precedenza. Soltanto mi limito a presentare queste considerazioni, perchè, se si crede, vogliasi tenerne conto nel rivedere e coordinare il testo definitivo.

Ripeto quindi che se la comminatoria delle lire 1000 è inadeguata per il numero 1° che prevede un delitto, è viceversa eccessiva in relazione ai casi preveduti nel numero 3°, in cui si comprendono, in gran parte, delle semplici contravvenzioni.

Invero, per il nuovo articolo 8, a cui si fa richiamo nell'articolo 22 modificato, si parla del pirotecnico che adoperi nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali polveri piriche in quantità eccedente i tre chilogrammi (salvo l'autorizzazione che può ottenere di manipolarne anche una quantità maggiore), ovvero faccia estrazioni di mesugli preparati con proporzioni in nitro non superiore al 50 per cento. Evidentemente la penalità in questa ipotesi è soverchia, massime quando la si ponga in confronto a quelle comminate negli articoli 23, 24 e seguenti.

E giacchè ho la parola, faccio un'altra osservazione che si riferisce a questo articolo come agli altri, e dico: perchè si vuol perpetuare il sistema della penalità fissa, rigidamente fissa? È contrario ai principî più elementari del giure penale, sia pure che si tratti di leggi fiscali. Anche qui possono essere e sono varie le circostanze, l'entità dei fatti e il grado della responsabilità, che richiederebbero un po' di latitudine, di elasticità. E talvolta la rigidità della pena può indurre il giudice ad assolvere.

Io avrei qualche altra considerazione da fare; ma poichè vedo che si ha troppa fretta di finire, debbo rinunziarvi.

Presidente. L'onorevole Lucchini non facendo alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 2, come è stato proposto dalla Commissione.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.
(*È approvato*).

« Art. 3. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge di cui all'articolo 1° della presente è fatta l'aggiunta che segue:

« Alle stesse condizioni è soggetta la

licenza per la vendita soltanto delle capsule, o cartucce vuote con capsule, delle micchie e dei fuochi di bengala, tranne che la tassa sarà solo quella ordinaria di bollo. »

Al primo comma dell'articolo 27 è inoltre sostituito il seguente:

« Sono puniti con multa fissa di lire 50, coloro che vendano soltanto capsule, o cartucce vuote con capsule, micchie e fuochi di bengala. »

A questo articolo l'onorevole Gavazzi presenta un emendamento, il quale, secondo il Regolamento, non potrebbe essere nè discusso, nè votato.

Esso è del seguente tenore:

« Al terzo comma sostituire:

« Al primo comma dell'articolo 27 è inoltre sostituito il seguente:

« Sono puniti con multa fissa di lire 50 coloro che vendano soltanto capsule, o cartucce vuote con capsule, micchie e fuochi di bengala, senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Orlando, relatore. L'aggiunta dell'onorevole Gavazzi non fa che chiarire ciò che è nell'intendimento di tutti ed implicito nelle disposizioni dell'articolo stesso, quindi, per evitare possibili equivoci e discussioni, la Commissione l'accetta.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta?

Carcano, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 3 con l'aggiunta dell'onorevole Gavazzi, così concepito:

« Al secondo comma dell'articolo 18 della legge di cui all'articolo 1° della presente è fatta l'aggiunta che segue:

« Alle stesse condizioni è soggetta la licenza per la vendita soltanto delle capsule, o cartucce vuote con capsule, delle micchie e dei fuochi di bengala, tranne che la tassa sarà solo quella ordinaria di bollo. »

« Al primo comma dell'articolo 27 è inoltre sostituito il seguente:

« Sono puniti con multa fissa di lire 50, coloro che vendano soltanto capsule, o cartucce vuote con capsule, micchie e fuochi di bengala, senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore. »

Chi lo approva si compiaccia di alzarsi.
(*È approvato*).

Art. 4.

« Le multe stabilite dagli articoli 26 e 28 (1° comma) della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono ridotte rispettivamente la prima a lire 100 e la seconda a lire 200. »

(È approvato).

Art. 5.

« Ai contraffattori delle marche di tassa pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo VI, libro 2° del Codice penale.

« Chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con la multa di lire 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente, e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o recipiente sono considerate di contrabbando.

« Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, o contenute in pacchetti o recipienti muniti di marca insufficiente.

« Nei casi previsti dai due comma precedenti, se la multa risultasse inferiore a lire 500, sarà ritenuta in questa somma. »

(È approvato).

Art. 6.

« Sono soppressi gli articoli 4, 5, 13, 15, 17, 41 e 42 della legge 14 luglio 1891, n. 682 ed è abrogata ogni altra disposizione di legge non conforme a quelle contenute nella presente.

« È data facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 14 luglio 1891, n. 682, con le modificazioni portate dalle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 13 della legge 9 giugno 1901, n. 211. »

(È approvato).

Art. 7.

« La somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per stipendio al personale delle tasse di fabbricazione, è aumentata di lire 100,000 annue per provvedere ai maggiori bisogni del servizio di accertamento di esse tasse, secondo un nuovo organico da approvarsi con Decreto Reale. »

(È approvato).

Art. 8.

« Con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato si provvederà a determinare:

a) le norme ed i mezzi per distinguere la polvere pirica da mina da quella da caccia e da carica di armi in genere;

b) le forme dei pacchetti e recipienti per la conservazione e lo smercio delle polveri piriche e delle polveri senza fumo, la qualità ed il peso netto del contenuto per ciascun tipo di pacchetto o recipiente;

c) la forma, grandezza, impronta ed il colore delle marche che saranno applicate ai pacchetti e recipienti come prova della tassa pagata, il tempo utile, il modo dell'applicazione, la quale dovrà essere fatta dal fabbricante;

d) le norme per il pagamento della tassa di licenza dei pirotecnici;

e) i modi per l'abbuono ai fabbricanti di miccie da minatori della differenza fra la tassa sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina;

f) le norme per la vendita delle marche, e la misura delle indennità da concedersi ai Ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche stesse;

g) le norme per il condizionamento, a spese dell'importatore delle polveri piriche provenienti dall'estero, in pacchetti o recipienti secondo i tipi stabiliti, per l'applicazione delle marche di tassa pagata, e la designazione dei luoghi ove dette operazioni dovranno essere compiute dall'importatore;

h) le disposizioni transitorie, per legittimare la circolazione e lo smercio delle polveri piriche prodotte negli opifici o provenienti dall'estero ed esistenti nei depositi e negli esercizi di vendita al minuto, a tutto il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge. »

Orlando, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Orlando, *relatore*. Prego l'onorevole ministro, a nome della Commissione, di dichiarare alla Camera, se accetta la raccomandazione rivoltagli dalla Commissione nella relazione: di fare, cioè, appositi studi ed indagini, per proporzionare dove occorra il dazio di entrata sulle miccie da mina, che sono costituite dall'elemento primo che è la polvere, all'aumento di tassa introdotto con la presente legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Debbo ripetere alla Camera quello che ho già dichiarato alla Commissione, che, cioè, accetto volentieri questa raccomandazione non solo, ma che ho già avviato lo studio, appunto per venire ad una più sollecita soluzione della questione.

Orlando, relatore. La ringrazio.

De Felice-Giuffrida. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Felice-Giuffrida. Per far sì che gli operai possano comprare al prezzo di costo la polvere per le mine, raccomanderei all'onorevole ministro delle finanze di vedere se non fosse possibile, nel coordinamento della legge, o nella formazione del regolamento, di stabilire che le polveri, che debbono servire per le mine, si vendano nelle rivendite dei tabacchi o presso le Società cooperative al prezzo di costo affinché gli operai paghino le polveri quanto costano e non più.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo ottavo ed ultimo dell'allegato B del quale ho dato lettura.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo secondo del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Art. 2. Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato B alla presente legge, che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti. »

Presidente. Metto a partito questo articolo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Passiamo all'allegato C.

Su questo allegato è stato presentato un ordine del giorno dagli onorevoli Sidney Sonnino, Boselli, Paganini, Carmine, Salandra, Ferrero di Cambiano, Santini, Teofilo Rossi, Rubini, Bertolini, Chimienti, Vincenzo Riccio, Carlo Donati, De Amicis, Montagna, Chimirri, Torraca, Branca, Giuseppe Frascara, Bergamasco, Edoardo Daneo, Arlotta, De Asarta, Di San Giuliano.

Ne do lettura: « La Camera rinvia l'allegato C alla Commissione perchè modifichi la tariffa in guisa che l'aumento nelle diverse aliquote delle tasse di successione non superi quanto occorre per compensare l'am-

montare complessivo degli sgravi delle quote minori. »

L'onorevole Sonnino, primo firmatario di quest'ordine del giorno, non essendo presente, se nessuno domanda di parlare chiedo alla Commissione ed al ministro se lo accettino.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rava, relatore. La Commissione non può accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sonnino e suoi egregi colleghi; la Camera ne comprenderà facilmente le ragioni.

La Commissione ha condotto con la maggiore diligenza i suoi studi per molti giorni e per lunghe sedute: e lo stesso concetto racchiuso nell'ordine del giorno ora proposto fu già nell'animo dei Commissari.

La riforma del regime fiscale delle successioni che abbiamo basata su una tabella di aliquote diversa da quella presentateci dall'onorevole ministro, obbedisce al pensiero di far sì che ciò che si toglie in più da alcune quote ricche di eredità e di donazioni, compensi ciò che si sgrava da altre minori e ben più numerose.

L'aver portato da trenta a cinquantamila lire per quota, e non per *asse*, il punto in cui comincia da un verso la progressione e dall'altro la degressione, rappresenta una ben maggiore perdita di reddito rispetto alle previsioni fatte dal Ministero; e quindi si avvicina al desiderio che gli onorevoli colleghi hanno espresso nel loro ordine del giorno. Noi abbiamo quindi già percorsa la strada indicataci.

Come m'industriai di dimostrare ieri mattina, noi non abbiamo cercato di fare una legge fiscale: noi abbiamo abbandonato buona parte del reddito che il ministro si proponeva di dare all'Erario con questa riforma, e l'abbiamo abbandonato per portare il beneficio degli sgravi nelle molte quote basse e per mantenere lo *statu quo*, fino alle quote individuali di cinquantamila lire ciascuna. Non è da questa riforma, lo dissi già, che verrà grande vantaggio al bilancio. Da altri ritocchi, e soprattutto dalle norme proposte per restituire all'Erario, secondo lo spirito delle leggi, ciò che si perdeva, coi mutui cambiari, colle doti, colle simulate rinunzie, per troppo abili interpretazioni della legge di registro vigente.

Quindi io pregherei gli onorevoli colleghi di non insistere nell'ordine del giorno,

perchè gli studi sono stati fatti; e perchè il desiderio che è nell'animo loro e che oggi ci invitano a mettere in atto, è stato nell'animo nostro. Se c'è qualche ritocco ancora da fare, su qualche punto che essi ci dimostrino sbagliato e che non contraddica alle tendenze nostre, la Commissione potrà studiarlo; ma il rinvio, dopo tanti studi fatti, e fatti con lo stesso intendimento che anima la loro domanda, la Commissione non può accettarlo.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Carcano, ministro delle finanze. Mi associo alle parole dell'onorevole relatore, venendo alle stesse conclusioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Nelle condizioni presenti della Camera non vediamo l'utilità di procedere ad un voto sul nostro ordine del giorno sospensivo. Però, ringraziando il mio amico Rava del tono cortese delle sue dichiarazioni, debbo soggiungere che le sue considerazioni non possono essere accettate da noi. Se fosse vero, come egli dice, che la tariffa è ridotta a tale da non più che compensare quasi con gli aggravii sulle maggiori quote ereditarie gli aggravii delle minori, i calcoli del Governo dovrebbero essere sbagliati e ne resterebbero smentiti. Le previsioni della relazione ministeriale risultano in fatti assai diverse.

Del pari non è possibile ammettere che questa non sia opera fiscale. Come mai non è opera fiscale approvare una tariffa di tassa sulle successioni la più alta che si conosca in Europa? Forse è paragonabile, per certi rispetti, a quella vigente in Inghilterra; ma quale paragone è possibile fra noi e l'Inghilterra in quanto alla rapidità della capitalizzazione, cioè della accumulazione della ricchezza nei privati patrimoni? È vano dunque negare che oggi si faccia opera fiscale; è anzi un altro primato fiscale che noi acquistiamo nel mondo.

Dopo ciò, nello stato attuale della Camera, se noi volessimo usare di tutti i legittimi mezzi che sono a nostra disposizione, ci sarebbe facile, come ognuno intende, non dico di non far votare questa legge, ma di non farla votare oggi e di costringerci a rinviarla.

Ma codesti non sono i nostri metodi di combattimento.

Ci limitiamo quindi a lasciare intera al

Governo e alla maggioranza la responsabilità delle conseguenze di questa legge e della impressione che essa farà nel paese; e dichiariamo di non insistere perchè la nostra proposta sospensiva sia messa a partito.

Presidente. Essendo stata ritirata la proposta sospensiva, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Le tasse di registro su atti e contratti contenenti trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, specificati nella prima parte (articolo 1 e seguenti) della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), sono ridotte della metà, quando il prezzo sia non superiore a 200 lire, e di un terzo, quando il prezzo sia superiore a 200 ma non a 400 lire. »

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Ne do lettura:

Aggiungere:

« Gli atti e contratti sopraindicati, le relative note di trascrizione ipotecaria e gli atti e certificati occorrenti per la voltura catastale sono scritti su carta libera, e sono esenti dai diritti e dalle tasse notarili, ipotecarie e censuarie.

« Gallini. »

Aggiungere:

« È abrogato il paragrafo quarto dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1897, n. 217, e l'articolo 43 della tariffa annessa alla legge stessa.

« Saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro i contratti di colonia parziaria, mezzerie, terzerie o simili convenzioni che abbiano per iscopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ed anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti ed a rischio comune. Ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, od anche in generi e derivate, saranno tassate come locazioni.

« Non sono comprese fra le corresponsioni contemplate nel presente articolo le regalie consuetudinarie pattuite in uova, pollami, canestre di uva od altri frutti, e simili.

« Franchetti. »

Su questo articolo è primo iscritto l'onorevole Pozzo Marco. Gli do facoltà di parlare.

Pozzo Marco. Se la discussione del presente disegno di legge non si dovesse fare in modo così affrettato, la disposizione del-

L'articolo primo dell'allegato C, meriterebbe gravi ed importanti considerazioni; ma, nell'intento comune di esaurire la discussione, e di venire al più presto possibile alla votazione di questo disegno di legge, io mi limito a rivolgere una preghiera al ministro delle finanze, della cui amicizia personale e politica mi tengo altamente onorato. Lo prego, cioè, di volermi dire se egli non intenda di venire più efficacemente in soccorso della piccola proprietà e dei piccoli affari, meglio che non abbia fatto col presente disegno di legge; e specialmente se intenda di provvedere ad una più giusta e doverosa tutela della piccola proprietà, della piccola industria e del piccolo commercio, mediante un rimaneggiamento delle tasse di bollo, introducendovi il principio non dico della progressività, ma almeno della proporzionalità o della gradualità. L'onorevole ministro non vorrà disconoscere che l'*omnibus* finanziario dell'onorevole Chimirri, a tutela dei trapassi della piccola proprietà faceva un passo molto più innanzi del presente disegno di legge, e che la diminuzione di tassa di registro per gli atti e contratti contenenti trasferimento di beni immobili, disposto dall'articolo 1° del presente disegno di legge, non toglie le enormi sperequazioni che esistono nelle spese di trapasso delle piccole proprietà, in confronto delle grandi. Cosicchè noi avremo ancora questo stridente contrasto, che le spese per i trapassi delle piccole proprietà saliranno al 20, 25, 30 per cento ed anche più, in confronto del 6 per cento in media delle spese di trapasso delle grandi proprietà.

Questo fatto, onorevole ministro, è tanto più grave quando si pensi che, mentre i trapassi delle piccole proprietà sono frequentissimi, quelli invece delle grandi possessioni avvengono raramente, perchè queste rimangono per secoli nelle stesse famiglie e non sono colpite che dalla tassa di successione, mentre le piccole proprietà subiscono continui trapassi; e se noi calcoliamo la spesa enorme del 10, 15, 20, 30 per cento ed anche più nella frequenza dei trapassi delle piccole proprietà, si deve venire alla conclusione gravissima, che in una breve serie di anni le piccole proprietà sono assorbite per intero dalle spese di trapasso.

L'*omnibus* dell'onorevole Chimirri, come dicevo, introduceva a questo riguardo disposizioni che segnavano un progresso.

L'aggiunta proposta dall'onorevole Gal-

lini, con la quale si tende ad esonerare dalla tassa di bollo gli atti ed i contratti fino a lire 400 toglierebbe la lamentata disparità perchè è irrisoria o almeno quasi insignificante la diminuzione che si accorda alle spese di trapasso delle piccole proprietà, riducendo solamente fino alla metà o fino ad un terzo la tassa di registro. Sono le tasse fisse di bollo per l'originale, per la copia, per la trascrizione, sono queste tasse che vengono a creare questa sproporzione enorme ed in progressione inversa, in quanto che la spesa cresce quanto più diminuisce il valore della piccola proprietà.

Dubito però che l'onorevole ministro delle finanze voglia accogliere l'aggiunta proposta dall'onorevole Gallini, perchè forse potrà essere, per tale proposta, sede più opportuna il rimaneggiamento complessivo della tassa di bollo; ad ogni modo mi auguro che l'onorevole ministro, se non oggi, voglia in un avvenire prossimo rivolgere il suo pensiero alle piccole proprietà, non solo per un alto sentimento di giustizia, ma anche per un alto sentimento politico; perchè se oggi si è fatto ben poco a favore dei piccoli proprietari, avendo creduto più opportuno di rivolgere il primo pensiero alla gran massa dei consumatori, non bisogna dimenticare che i piccoli proprietari devono essere la salvaguardia degli attuali ordinamenti sociali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Gallini. Mi bastano poche parole per spiegare il mio emendamento, specialmente dopo quello che ha detto il collega Pozzo.

Tutti sanno che la sperequazione tra i grandi e i piccoli contratti, non sta nella tassa di registro, ma nelle tasse accessorie, perchè per un contratto di cento lire ci vuole, come per un contratto di centomila lire, l'atto notarile colla relativa tassa, la trascrizione con le relative note bollate, il certificato di voltura con tutti gli annessi e connessi, che portano, per un contratto di cento lire, la spesa di quasi cinquanta o sessanta lire.

Cosicchè quando voi avete regalato o abbonato al piccolo possidente, al contadino che compera una casetta di cento lire, la metà della tassa di registro, non gli avete dato nessun sollievo, perchè la spesa che è costretto a fare, è uguale a quella che fa chi compera una tenuta, un latifondo. Se si voleva veramente arrecare un sollievo,

come accennava poco fa con tanto sentimento di convinzione l'onorevole Marco Pozzo, se si voleva aiutare il povero contadino che compra o vende una capanna, una casetta, si dovevano diminuire le spese accessorie. Perciò il mio emendamento è di una verità e di una utilità intuitiva.

È indubitato che tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione siano convinti della verità di quello che io dico, solo temo che ne facciano una questione di somme, ed allora anche io direi che era migliore il progetto antecedente, l'*omnibus* finanziario Chimirri, per il quale, se ben ricordo, eravamo colleghi nella stessa Commissione col l'attuale ministro delle finanze, che era il presidente e con l'onorevole ministro del tesoro, che era il relatore, e tutti trovammo giusti quei provvedimenti.

Voglio sperare che quello che l'onorevole Carcano trovava giusto allora, lo trovi giusto anche adesso, e faccia tutto quello che può, per arrivare a sollevare davvero, e non irrisoriamente, questa piccola proprietà, che è, come diceva il collega Pozzo, la salvaguardia degli attuali ordinamenti sociali.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Brevissime parole, perchè non intendo di far perdere tempo alla Camera.

La mia proposta implica una minore entrata di circa 28 mila lire annue: niente di più; ma presenta un vantaggio notevole.

In questo momento sta sviluppandosi un movimento per modificare e migliorare i contratti agrari, movimento che conferisce notevolmente al mantenimento della pace sociale. Di questo movimento posso parlare con cognizione di causa, perchè a Citta di Castello è già avvenuto. Il miglioramento del contratto colonico spontaneamente deliberato per la intelligente iniziativa dei proprietari ha tagliato corto ad una propaganda socialista, che minacciava la pace e la tranquillità di quei luoghi. Questa riforma del contratto è stata deliberata, ma non può effettuarsi perchè i proprietari sono trattiene sia dalle spese (le quali, pur non essendo considerevoli, sono gravi per della gente che già rinuncia ad una parte delle proprie entrate), sia soprattutto dalle formalità, e dal pericolo di errori nell'osservanza delle leggi fiscali, con relative multe.

Per questa ragione raccomando alla Ca-

mera, ed ho motivo di sperare che il ministro e la Commissione vorranno accogliere, questo emendamento, che, ripeto, non porta un danno sensibile all'erario, altrimenti non lo avrei proposto.

Presidente. Prima di dare facoltà di parlare all'onorevole relatore, debbo avvertire che nel fascicolo degli emendamenti è stampato anche un controprogetto dell'onorevole Alessio. Ma l'onorevole Alessio ha domandato un congedo ed è partito. Domando all'onorevole ministro ed al relatore se accettano questo controprogetto, altrimenti s'intende ritirato.

Carcano, ministro delle finanze. Io non lo accetto.

Rava, relatore. Nemmeno la Commissione.

Presidente. Sta bene: allora s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rava, relatore. Il problema sollevato dall'onorevole Pozzo e risolto nell'emendamento dell'onorevole Gallini, è molto attraente e giusto: lo abbiamo studiato anche nella Commissione ma, come ebbi l'onore di dire già alla Camera, dalle statistiche risulta che il numero di questi trapassi di piccole proprietà è così grande che le conseguenze finanziarie sarebbero gravissime. Aggiungo che, come accadde quando fu presentato il disegno di legge dell'onorevole Chimirri nello scorso anno, l'entrare in tale ordine d'idee turba profondamente l'esercizio della professione notarile, e suscita una quantità di proteste, e solleva molti altri problemi che è opportuno risolvere uno per volta.

L'onorevole Gallini ha detto acutamente che nel disegno Chimirri tali proposte erano comprese e non si spiega perchè l'onorevole Carcano, (che, dico io, non era presidente di quella Commissione, perchè era ministro dell'agricoltura allora) le abbia abbandonate, mentre prima vi consentiva. Su questo punto veramente non toccherebbe a me di rispondere, osservo solo che mentre allora si era preferita questa via di sgravî finanziari, ora invece si vuole cominciare dagli sgravî sui consumi; e ciò dopo che la Camera e i più autorevoli parlamentari hanno unanimemente deciso in tal senso. È quindi naturale che se il bilancio perde parecchi milioni con un sistema non ne possa concedere

degli altri anche per un altro. Non ci sono mezzi finanziari per ambedue.

Io personalmente credo che una riforma di questo genere si debba fare; ho qui i calcoli delle molte e gravi tasse che pesano sui piccoli trapassi di proprietà, per carta bollata, diritti fissi, diritti notarili e di archivio ecc., ma credo che si debba fare un passo alla volta; e mi contento per ora di questo piccolo passo fatto dalla proposta ministeriale che è un'aggiunta agli sgravî del pane e una promessa avvenire; per fare di più mancano ora i mezzi, e questo è risultato chiaramente dalle lunghe discussioni che furono fatte su questo tema.

Io stesso però mi associo agli egregi colleghi per pregare l'onorevole ministro affinché in una riforma avvenire della legge sul bollo e registro, che so essere nella mente sua, voglia considerare anche questo problema minutamente.

La Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Franchetti a favore dei mezzadri, purchè però al secondo comma dopo le parole: « saranno esenti » si aggiungano le parole « tranne quando se ne faccia uso in giudizio », e si sopprimano dopo le parole: « consuetudinarie pattuite » le parole « in uova, pollami, canestre di uva ed altri frutti simili » che sono comprese nell'idea della consuetudine locale. L'erario riscuote ora, credo, circa lire 28,000 da tale registrazione

Quando si dice le regalie consuetudinarie mi pare che tutto sia spiegato. La riforma sarà gradita.

Franchetti. Sta bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Ripeto anzitutto una dichiarazione che già ho fatto più volte: è ben lontano dal mio pensiero il credere che questo disegno di legge esaurisca tutto l'ampio tema della tassa sugli affari, tanto più che esso non riguarda affatto le tasse di bollo, sulle quali, e convengo col mio amico, onorevole Pozzo, v'è molto da fare, particolarmente nel senso della degressione, affinché i piccoli affari siano gravati meno sproporzionatamente in confronto dei grossi. Anzi quando parlo della tassa di bollo, non mi riferisco soltanto a quella sui contratti, ma anche a quella che grava sugli atti giudiziari.

Detto ciò, spero che gli onorevoli Pozzo e Gallini vorranno arrendersi alla mia viva

preghiera di non insistere nei loro emendamenti.

Onorevole Gallini, io ebbi più volte il piacere di collaborare con lei nelle Commissioni, ma non in quella cui ha alluso perchè allora ero ministro di agricoltura. Ricordo però che il progetto Chimirri non potè essere accolto perchè in un secondo comma di un articolo ricordato anche da Lei erano disposizioni tali che, avrebbero recato danno alla finanza e portato, come l'onorevole relatore ha detto, un gravissimo turbamento ed un forte pregiudizio agli interessi della classe dei notai, che è la classe più disgraziata dei professionisti.

Quel Comune portava loro il danno di 600 mila lire, sottraendo ai notai quei piccolissimi emolumenti di cui principalmente vivono e, lo si può dire, vivono stentatamente.

Quindi anche per questa ragione non si può comprendere quella disposizione nel presente disegno di legge, oltre che per quella già da me accennata, e che ho detto più assorbente, quella cioè che non è qui il luogo di fare la riforma delle tasse di bollo e di registro.

Mi rimane a dire una parola all'onorevole Franchetti. L'onorevole Franchetti fa una proposta alla quale sono lieto di poter consentire, una proposta che è ispirata a quegli stessi principî dei quali si sono fatti interpreti gli onorevoli Pozzo Marco e Gallini, e cioè al bisogno di temperare quei rigori, dai quali viene più che aggravio, molestia alla piccola possidenza, e un ostacolo ai buoni rapporti tra i proprietari di terre ed i coltivatori.

Ammesso il principio, io debbo però pregare l'onorevole Franchetti a non insistere nella formola da lui proposta, e ad accettare invece quest'altra concordata con la Commissione:

« Non saranno soggetti alle tasse di bollo e registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria e simili, che abbiano per scopo la coltivazione anche con relativa soccida, ovvero, la sola raccolta con divisione dei prodotti ed a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217. »

Con questa formola molto più breve, più semplice e più chiara, si ottiene lo stesso scopo che ha in mira l'onorevole Franchetti.

Presidente. Allora anche il primo alinea dell'emendamento dell'onorevole Franchetti sarebbe abolito.

Carcano, ministro delle finanze. Sì, e questo sarebbe un articolo 1 bis.

Presidente. Onorevole Franchetti accetta la formula letta dall'onorevole ministro?

Franchetti. L'accetto.

Presidente. Onorevole Gallini insiste nel suo emendamento?

Gallini. Non v'insisto: è facile prevedere quale ne sarebbe la sorte; quindi mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, sperando che le sue promesse si realizzino presto.

Presidente. Allora veniamo ai voti.

Metto anzitutto in votazione l'articolo 1 quale è proposto dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Veniamo ora all'aggiunta concordata fra il ministro e la Commissione ed accettata dall'onorevole Franchetti in sostituzione del suo emendamento.

Questo, che rappresenterebbe un articolo 1 bis, sarebbe dunque così concepito:

« Non saranno soggetti alle tasse di bollo e registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria e simili convenzioni che abbiano per iscopo la coltivazione, anche con relativa soccida, o anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti,

ed a rischio comune, ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217 ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 dalla tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate, per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato, nella misura e secondo la scala stabilita, per ogni frazione di quota, nella tabella A annessa alla presente legge.

A questo articolo, l'onorevole Comandini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera delibera di esonerare dal pagamento della tassa proporzionale costante le eredità, donazioni, o legati a favore degli Istituti di beneficenza e di far fronte alla diminuzione di reddito che ne deriva mediante un ulteriore aumento delle tasse di donazione e trasmissione a causa di morte fra parenti oltre al sesto grado ed estranei, e rinvia l'articolo alla Commissione perchè provveda. »

Inoltre sono stati presentati i seguenti emendamenti degli onorevoli Rubini, Pivano e Maino.

Art. 2.

Grado di parentela fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi legatari e donatari	Per ciascuna frazione di quota individuale ereditaria, o di legato, o di donazione							
	da lire 1 a lire 300	da lire 301 a lire 1,000	da lire 1,001 a lire 50,000	da lire 50,001 a lire 100,000	da lire 100,001 a lire 250,000	da lire 250,001 a lire 500,000	da lire 500,001 a lire 1,000,000	oltre il 1,000,000
	Tassa fissa		Tassa proporzionale per ogni 100 lire					
Fra ascendenti e discendenti in linea retta	1.00	0.80	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60
Fra coniugi	1.00	2.50	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00
			fino a lire 50,000					
Fra fratelli e sorelle			7.00	7.40	7.80	8.20	8.60	9.00
Fra zii e nipoti			8.50	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00
Fra pro-zii e pro-nipoti			10.00	10.60	11.20	11.80	12.40	13.00
Fra altri parenti fino al sesto grado			12.50	13.30	14.10	14.90	15.70	16.50
Fra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei			15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante del 5 per cento)			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Avvertenza. — La tassa si applica, non sull'ammontare complessivo dei beni trasferiti per eredità o legato o donazione, bensì sulle singole quote spettanti a ciascuna persona per eredità o legato o donazione. Per ciascuna quota, si divide la somma in tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si applica l'aliquota rispettiva.

Rubini.

« *Modificare la tabella annessa alla legge sulle tasse di successione per quanto riflette i coniugi, come segue:*

« *Sempre quando vi sono figli legittimi, la tassa di successione da applicarsi alla quota del coniuge superstite, salvo il caso della tassa fissa, è ridotta alla metà.*

« *Pivano, Bertetti.* »

Sono esenti dalla tassa sulla trasmissione a causa di morte fra ascendenti e discendenti o fra coniugi le quote individuali non superiori a lire cento.

Majno, Comandini, Arconati, Cerri, Credaro, Costa, Pipitone, Cimati, Sinibaldi, Gallini, Valeri,

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

Comandini. Non ho bisogno di svolgere il mio ordine del giorno che è chiarissimo, e neppure vi insisterò qualora il Governo o la Commissione mi dicano una parola la quale mi affidi che prossimamente si farà qualche cosa nel senso di esonerare dal pagamento della tassa proporzionale le donazioni e le eredità a favore di Istituti di beneficenza. Ricorderò che questo voto deve essere stato emesso da parecchio tempo dai Congressi delle Opere Pie. Dal momento che si fa una riforma alle tasse di successione, mi parve fosse utile accennare a questa questione dinanzi alla Camera nella speranza che l'onorevole ministro vorrà confortarmi a sperare che il Governo prossimamente accoglierà questo mio voto.

Carcano, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Carcano, ministro delle finanze. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Comandini anzi aggiungo che su questa materia c'è molto da fare. Per esempio, una disposizione della legge di registro favorisce le donazioni fatte a scopo di beneficenza ai Comuni e alle Provincie e non agli istituti di beneficenza.

Ripeto che c'è molto da fare nel vasto campo delle tasse sugli affari; ma oggi dobbiamo limitarci a discutere, e spero ad approvare le proposte raccolte in questo disegno di legge, che rappresentano i punti più urgenti, quelli per i quali è più evidente il bisogno di deliberare.

Presidente. Onorevole Comandini, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Comandini. Lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini per isvolgere il suo emendamento.

Rubini. Io ho presentato la tabella che trovai tra gli emendamenti sottoposti alla attenzione della Camera, e non so quale giudizio facciano di essa il Governo e la Commissione. Gli intendimenti che mi mossero a presentare questa tabella furono da me indicati nel discorso col quale ieri svolsi l'ordine del giorno che avevo presentato. Non starò ora a ripeterli. Ricordo soltanto che il mio intento era quello di procurare che vi fosse un diretto compenso fra gli sgravi sulle quote minori e gli aggravii sulle quote maggiori. Un altro intento era quello di non lasciare che il nostro Parlamento approvasse una tabella che è enorme, eccessivamente superiore a quelle di ogni altro paese civile.

Però già dichiarai alla Camera che sono molto titubante intorno al risultato finanziario che avrebbe dato tanto la tabella proposta dal Governo quanto la mia, perchè avevo riscontrato molti errori in quella illustrativa del disegno di legge concernenti la distribuzione della materia che cade in successione.

Indico brevemente alcuni di questi errori, perchè non si dica che ho fatto una critica alla leggera.

Prego la Camera di voler considerare a pagina 137 del disegno di legge alcune delle cifre che vi sono riferite. Ad esempio, fra ascendenti e discendenti nella classe fra 200 mila e 300 mila lire si danno 70 devoluzioni in media, con un importo com-

pletivo di 13 milioni 600 mila lire. Or bene, moltiplicando la minima somma di questa quota, che è 200 mila lire, col numero medio, si ha già un ammontare maggiore di quello che corrisponde allo ammontare medio. Uguale errore trovate in 10 o 12 di queste impostazioni: e talvolta trovate errore in senso opposto, cioè degli ammontare che corrispondono a più di ciò che risulterebbe moltiplicando il numero delle quote col massimo valore delle quote medesime. Ad esempio, nella classe tra 400 e 600 mila lire, sempre fra ascendenti e discendenti in linea retta, che è composta di 14 quote, moltiplicando il massimo di 600 mila lire per 14 quote darebbe 8 milioni e 400 mila lire, mentre l'ammontare complessivo è indicato in 9 milioni, 200 mila lire.

In ogni modo, questo ho detto unicamente perchè sia chiarito come io non abbia potuto attribuire eccessiva importanza all'esattezza tanto dei dati proposti dal Governo quanto di quelli che propongo io.

Ma altro è a proposito del giudizio che noi possiamo recare circa al massimo della tassazione. Veda la Camera: noi superiamo mediamente presso a poco della metà i massimi di quasi tutte le tariffe più gravose. Il che è assai pernicioso in un paese povero qual'è il nostro, che ha d'uopo di stimolo non di contrasti a raggiungere maggiore agiatezza, e data la tendenza, pur troppo non ancora vinta, al quieto vivere.

È per questo che io speravo che la Camera ed il Governo volessero accogliere con qualche benevolenza la tabella da me proposta, sempre molto alta, ma non così alta come quella della Commissione.

Attendo le dichiarazioni del Governo per dichiarare a mia volta se v'insisto o no, perchè sarebbe perfettamente inutile che io insistessi quando il Governo non volesse accettarla. Soltanto non voglio prendermi la responsabilità di acconsentire in tariffe più elevate.

Presidente. Onorevole ministro, come Ella ha udito, l'onorevole Rubini desidera sapere se il Governo accetti o no il suo emendamento.

Carcano, ministro delle finanze. Debbo rispondere all'onorevole Rubini che, in concorso con la Commissione, si è esaminata attentamente la sua proposta; ma non si è potuta accettare perchè, invece di ricavarne un reddito maggiore della tassa di succes-

sione, si avrebbe meno di quanto ora si riscuote; per modo che si creerebbe una perdita all'erario invece di quel profitto che si vuol raggiungere. Per questa ragione è stato unanime il consenso tra Commissione e Ministero nella conclusione che non fosse accettabile la proposta dell'onorevole Rubini.

Presidente. Onorevole Rubini, dopo questa dichiarazione, insiste ancora nel suo emendamento?

Rubini. Non insisto, ma dichiaro che non posso dare il mio voto ad una tabella così fatta.

Presidente. Sta bene. Voterà contro.

Presidente. Viene ora l'emendamento degli onorevoli Pivano e Bertetti.

« *Modificare la tabella annessa alla legge sulle tasse di successione per quanto riflette i coniugi, come segue:*

« Sempre quando vi sono figli legittimi, la tassa di successione da applicarsi alla quota del coniuge superstite, salvo il caso della tassa fissa, è ridotta alla metà. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Prendo nota volentieri anzitutto che, secondo il progetto del Ministero, la condizione dei coniugi sarebbe stata trattata meglio di quel che non sia stata dalla Commissione.

Ma tuttavia credo che sia necessario, per intenderci bene e per fare lo sgravio, che è nell'animo di tutti, di distinguere nella parola coniugi due stati i quali, secondo me, sono in una condizione diversissima fra di loro.

Quando vi è soltanto la società coniugale ma non vi è prole, è inutile che, per questo caso, io faccia osservazioni alla tabella in quanto riconosco che allora, sciogliendosi la società matrimoniale, il coniuge superstite non ha più niente da continuare nella famiglia la quale non esiste più, e quindi diventa completamente un estraneo. La tassa in questo caso, va bene, è coordinata col resto. Ma quando, invece, il coniuge superstite è padre di famiglia o madre di famiglia, allora il caso è diverso: perchè la morte di uno dei coniugi non produce il medesimo effetto.

Prima di tutto non bisogna dimenticare che se, nella formazione dei piccoli patrimoni famigliari il marito porta il maggior contingente di attività e di forza, ed è il maggior produttore della re-famigliare, l'altro coniuge, cioè la madre di famiglia, ha concorso potentemente, efficacemente col suo

risparmio e col suo spirito di economia ad accrescere e mantenere intatto questo gruzzolo, e quindi è partecipe alla formazione di questa piccola proprietà e comproprietaria dell'asse ereditario. Non è a dire che essa lucra per la morte del padre di famiglia: essa invece viene ad assumere una quantità di pesi che prima non aveva; essa in sostanza non è che l'amministratrice nell'interesse dei figli.

Difatti, nel nostro sistema del Codice civile è veramente così: il legislatore ha considerato la moglie quasi come una figlia assegnando ad essa una parte eguale a quella dei figli. Se quindi non abbiamo in linea d'origine una assoluta padronanza nel coniuge che muore ma una comunione di produzione, e se in linea di fatto abbiamo che il coniuge superstite padre di famiglia o madre di famiglia non può disporre assolutamente ma deve impiegare per i figli quello che ha avuto in eredità, evidentemente questa tassa è un po' alta.

Io credo perciò che, senza scompaginare niente nella tabella del Ministero, sia il caso di ridurre alla metà la quota stabilita allorché vi sono figli. E prego il ministro di volere accettare queste mie osservazioni anche perchè ho visto con dispiacere che nella relazione si fa un gruppo separato delle linee ascendenti e discendenti dai coniugi precisamente per il riconoscimento dell'asse famigliare, per non vietare ai superstiti di godere quello cui hanno concorso a produrre, la Commissione ha portato la quota a 3 lire, quando il ministro l'aveva proposta in lire 2.25. In altri termini, la Commissione ha aggravato una condizione di fatto che lo stesso ministro aveva riconosciuto degna di considerazione. Io quindi prego il ministro di voler dare la sua approvazione a questo mio emendamento: e in ogni peggior caso di voler mantenere la tariffa da lui proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Una dichiarazione soltanto. Le condizioni della Camera e, più che le condizioni della Camera, le propensioni manifestate dalla maggioranza, tolgono ogni possibilità di rinnovare qui con emendamenti la battaglia intorno alla progressività e agli altri elementi della tassa. Una sola raccomandazione, che purtroppo è una previsione, mi permetta, l'onorevole ministro: di cominciare, cioè, subito a studiare il modo

d'eliminare le frodi che saranno molte e potranno distruggere completamente l'effetto della legge.

Per esempio, per le donazioni, è un errore gravissimo l'aver fatto eguale tabella di quella delle successioni. Quale sarà l'ascendente o il donatore di qualunque ramo che non farà piuttosto dieci donazioni di 50,000 lire l'una per raggiungere le 500,000 lire, piuttosto che farne una sola complessiva? E non varrà il dire che si è previsto stabilendo che nell'asse si calcoleranno tutte le donazioni; perchè quando tutta la quota sarà stata anticipata per mezzo di donazioni, il rinunziante non avrà nulla da pagare ad altri e non vi sarà un altro che paghi per lui. Pensi l'onorevole ministro che con questa graduatoria delle donazioni è aperta la porta a frodi larghissime; pensi che anche in Inghilterra, che è il paese classico delle consegne e dell'*affidavit*, all'indomani della nuova tariffa contro cui furono pure escogitati tanti rimedi, nell'esercizio 1894-95, si verificarono niente meno che 18 milioni di sterline in meno per le denunce ereditarie.

Facciamo pure la tara, perchè il nostro patrimonio nazionale è molto minore di quello inglese; ma se avessimo gli stessi effetti in Italia, io affermo che sarebbe quasi distrutto ogni beneficio di questa legge. (*Commenti*).

Presidente. L'onorevole Majno ha facoltà di svolgere l'emendamento suo e di altri colleghi. È del tenore seguente: « Sono esenti dalla tassa sulla trasmissione a causa di morte tra ascendenti e discendenti o fra coniugi le quote individuali non superiori a lire cento ».

Majno. Io confido che la Camera vorrà accogliere l'emendamento, o aggiunta che sia, presentata da me insieme ad altri colleghi all'articolo 2 del disegno di legge in relazione alla tabella A. La nostra proposta è una irrefutabile conseguenza del principio a cui s'informa la presente legge, e che è specialmente quello di venire in sollievo delle classi meno abbienti. Se noi consideriamo invece la tabella A, per ciò che si riferisce alle trasmissioni di proprietà che avvengono per donazioni e successioni dell'ascendente o discendente, che sono i soli rapporti a cui si limita l'aggiunta da noi proposta, vediamo subito come, secondo il disegno di legge, le quote minime vengano ad essere non alleviate, ma aggravate. Io non farò il caso estremo della quota di una

lira colpita con una lira di tassa, e nemmeno quello di una quota di dieci o quindici lire colpita con la tassa di una lira: si potrebbe dire che anche oggi le quote al di sotto di cento lire sono, per la legge di registro, colpite fra ascendenti e discendenti con la tassa minima di una lira. Ma io considero gli effetti della tassazione per le quote minime in base alla quota individuale dei figli.

Quando, per esempio, un padre di famiglia lascia un patrimonio di 100 lire a cinque figli, questi, con la legge vigente, pagano una lira di tassa; col progetto in discussione ciascuno dei figli dovrebbe pagare una lira e quindi si verrebbe a pagare cinque lire invece di una. Ciò basta a chiarire il fine della nostra aggiunta intorno alla quale i colleghi ed io insistiamo; insistiamo perchè ci pare che la nostra proposta non possa essere respinta senza contrastare allo spirito della riforma che ora si discute.

L'accoglimento della nostra proposta si impone tanto più perchè gli eredi di queste quote minime, si trovano anche in una maggiore difficoltà di poter dare la dimostrazione della sussistenza di quelle passività che possono assottigliare l'asse ereditario. E non possiamo neanche tralasciar di considerare che le persone a cui passeranno queste quote minime, questi patrimoni tanto esigui appartengono precisamente a quelle classi sociali in cui, se consideriamo il rapporto da padre e figli, la prole è ordinariamente più numerosa che nelle altre classi. Per questo noi insistiamo affinché allo spirito della legge sia resa osservanza esonerando da ogni tassa fissa le quote non superiori alle lire 100 quando si tratta di trasmissioni o successioni tra ascendenti e discendenti, o fra coniugi.

Se sarà accolto il nostro emendamento, di necessità bisognerà riformare anche quella parte della tabella che dice da lire 1 a lire 300 e dire invece da lire 101 a lire 300.

Presidente. Prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di dichiarare se accettano i due emendamenti presentati.

Rava, relatore. L'onorevole ministro ha già risposto all'onorevole Rubini; quanto agli onorevoli Pivano e Bertetti debbo dichiarare alla Camera che io ho ascoltato con molta attenzione e simpatia la proposta da essi difesa a beneficio dei coniugi che hanno figli distinguendoli, nel rapporto fiscale, da quelli che non ne hanno. Nel primo caso

avviene infatti una specie di aggravamento di imposta, perchè coll'aver figli (che pagano alla loro volta la tassa di successione) si hanno due gravzze.

Io lodo grandemente, da parte mia (e credo d'interpretare l'animo della Commissione) la proposta dell'onorevole Pivano, ma devo rispondere che, in questo momento, la Commissione non si sente di potere approvare un'altra modifica alle tabelle di successione.

Io vorrei dunque pregare gli onorevoli Pivano e Bertetti di rinviare questa questione; e io m'impegno, per quel poco che possa valere, di studiarla con loro, per vedere di trovare poi un temperamento che attui qualche cosa del concetto umanissimo da essi difeso, senza venir ora ad un cambiamento della tabella, che potrebbe portare qualche altra conseguenza, impensata, come accade con queste tabelle di cifre, dove, per accomodare una cosa, senza volerlo se ne scomoda un'altra, con danno evidente.

Pivano. Ci vuole un'altra legge.

Rava, relatore. Sì. L'onorevole Majno ha presentato in questo momento un emendamento che contiene idee buone e giuste. Egli acutamente ha fatto un'osservazione critica dicendo ora verrà aggravata la più piccola proprietà.

Egli aveva accennato a ciò con una parola non esatta, ma poi ne ha, nel testo dell'emendamento, chiarito il significato. Spieghiamolo subito. Egli dice: ora un'eredità piccola, pagando per asse, paga una lira; col vostro sistema di dividere l'asse in quote individuali, venite a far pagare una lira a ciascuno degli eredi; ed ha ragione in molti casi. Ma noi questo non vogliamo, perchè turba il concetto che ha sempre guidato, e guida, la Commissione, la quale fu animata dal proposito di favorire le successioni fra coniugi e quelle in linea retta, e sempre di tutelare le piccole; ed ha cercato di tradurlo in pratica. Quindi noi accettiamo l'emendamento dell'onorevole Majno e colleghi, in questo senso: che quando cioè l'eredità non raggiunga le 100 lire la tassa sia unica o meglio non ci sia. Così quell'inconveniente che l'onorevole Majno acutamente, ma un poco troppo tardivamente, mi ha accennato, credo sia tolto di mezzo con questa aggiunta. Spero che l'onorevole ministro vorrà essere d'accordo con noi, perchè ben conosco le sue umane tendenze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Ho poco da aggiungere a quanto ha già detto l'onorevole relatore, il quale ha riferito, non soltanto il pensiero della Commissione, ma anche quello del ministro.

All'onorevole Pivano rivolgo la preghiera di considerare, che nella tabella emendata dalla Commissione, è fatto ancora un trattamento favorevole alle successioni fra coniugi. Se osserva le conseguenze della degressione e delle aliquote proposte, vedrà che lo sgravio è in proporzione maggiore a favore dei coniugi che per le successioni in linea retta. In ogni modo mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, che le ragioni esposte dall'onorevole Pivano meritano certamente considerazioni per altri studi ulteriori.

All'onorevole Majno faccio io pure una dichiarazione simile, ma anche più larga di quella fatta dal relatore della Commissione. L'onorevole Majno teoricamente ha tutte le ragioni; ed ha esposto esempi e incongruenze che sarebbero veramente gravi; però se il collega Majno considera la cosa praticamente, si persuaderà che essa non ha una grande importanza, poichè, tranne i casi di valori minimi ma rappresentati da beni immobili, non v'è mai l'applicazione di tassa di successione per eredità al di sotto delle 100 lire. Ciò è tanto vero, che per applicare il principio accennato dal deputato Majno ed ammesso dalla Commissione, proporrei una formula anche più larga di quella che ha accennato l'onorevole Rava, e direi: « Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunge le 100 lire, non è applicabile la tassa di successione. » (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole Pivano, dopo le dichiarazioni del ministro, insiste nel suo emendamento?

Pivano. Sarei disposto a rinunciare al mio emendamento prendendo atto delle promesse che mi hanno fatto il collega Rava ed il ministro delle finanze, ma avrei però desiderato che il ministro avesse, almeno come temperamento, concesso che tra le 300 lire e le 1,000 delle quote dei coniugi la tassa fosse mantenuta come egli aveva proposto in lire 2.25. Non so che specie di sgravio sia introdotto, nelle quote minime, quando il 2.25 per cento che proponeva il Governo è portato dalla Commissione al tre per cento.

Almeno questo avrei desiderato.

Presidente. Dunque mantiene o ritira il suo emendamento?

Pivano. Ritiro l'emendamento, ma avrei desiderato che il ministro facesse queste concessioni.

Presidente. Sta bene; il suo emendamento è ritirato.

Onorevole Majno, accetta la formula proposta dal ministro delle finanze?

Majno. L'accetto.

Presidente. La Camera ha udito che il Governo accetta il concetto informativo dell'emendamento dell'onorevole Maino, tradotto però in questa formula, che sarebbe un'aggiunta all'articolo 2°:

« Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non è applicabile alcuna tassa di successione. »

Questo porta anche la necessità di correggere la tabella annessa alla presente legge di cui darò lettura.

Se nessun altro domanda di parlare, pongo a partito, anzitutto, la formula aggiun-

tiva proposta dal Governo di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Rileggo l'articolo secondo così emendato:

Art. 2.

« Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato, nella misura e secondo la scala stabilita, per ogni frazione di quota, nella tabella A annessa alla presente legge.

« Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non è dovuta alcunatassa di successione nella linea retta o fra coniugi. »

Si dà lettura della tabella A che fa parte integrante dell'articolo 2:

Grado di parentela fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi legatari e donatari	Per ciascuna frazione di quota individuale ereditaria, o di legato, o di donazione							
	fino a lire 300 (1)	da lire 301 a lire 1,000	da lire 1,001 a lire 50,000	da lire 50,001 a lire 100,000	da lire 100,001 a lire 250,000	da lire 250,001 a lire 500,000	da lire 500,001 a lire 1,000,000	oltre il 1,000,000
	Tassa fissa	Tassa proporzionale per ogni cento lire						
Fra ascendenti e discendenti in linea retta	1.00	0.80	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60
Fra coniugi	1.00	3.90	4.50	5.00	5.40	5.80	6.20	6.60
			fino a lire 50,000					
Fra fratelli e sorelle			7.00	7.50	8.00	8.50	9.25	10.00
Fra zii e nipoti			8.50	9.25	10.00	11.00	12.00	13.00
Fra pro-zii e pro-nipoti			10.00	10.80	11.60	12.60	13.80	15.00
Fra altri parenti fino al sesto grado			12.50	13.50	14.50	15.70	16.80	18.00
Fra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei			15.00	16.30	17.60	19.00	20.50	22.00
Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante del 5 per cento)			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

(1) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Avvertenza. — La tassa si applica, non sull'ammontare complessivo dei beni trasferiti per eredità o legato o donazione, bensì sulle singole quote spettanti a ciascuna persona per eredità o legato o donazione. Per ciascuna quota, si divide la somma in tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si applica l'aliquota rispettiva.

Esempio pratico dell'applicazione della tassa.

Tizio acquista, per successione in linea retta, lire 60,000 per quota ereditaria e lire 50,000 per legato, insieme lire 110,000. La tassa sarà liquidata così: sulle prime lire 1,000 (1 + 5.60) = L. 6.60
sulle successive lire 49,000, l'aliquota normale di 1.60 per cento. » 784. »
sulle successive lire 50,000, l'aliquota di 2 per cento. » 1,000. »
sulle ultime lire 10,000, l'aliquota di 2.40 per cento. » 240. »

Totale. . . L. 2,030.60

La pongo a partito.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo secondo nel suo complesso di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella A, nella liquidazione della tassa di registro o di successione, alle singole quote trasferite per eredità, legato o donazione, saranno aggiunte le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante o autore della

successione allo stesso donatario o erede o legatario.

« Dall'ammontare della tassa in tal modo determinato sarà dedotto l'importo delle tasse già pagate sulle somme anzidette. E per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901, si computerà come già pagata la tassa che per esse sarebbe dovuta ai termini della presente legge. »

A questo articolo era proposto un emendamento dall'onorevole Alessio ma non essendo presente s'intende ritirato.

Sono poi proposti a questo articolo due emendamenti: uno dell'onorevole Rubini e

l'altro dell'onorevole Sonnino. Quello dell'onorevole Rubini è il seguente:

Al secondo comma, secondo inciso, dopo la parola: «tassa» aggiungere: «proporzionale.»

Quello dell'onorevole Sidney Sonnino è il seguente:

Alla tabella A di cui nell'articolo 3 dell'allegato C, propongo i seguenti emendamenti:

Nella intestazione della terza colonna della tabella, alle parole: «fino a lire 50,000» sostituire le seguenti: «fino a lire 100 mila.»

Sopprimere tutte le colonne susseguenti alla terza, sostituendovi il seguente periodo:

«Ad ogni parte di somma in ciascuna quota individuale ereditaria, o legato, o donazione, che superi le lire 100 mila fino alle 200 mila, le aliquote normali di cui nella colonna terza della presente tabella verranno applicate con l'aumento di un ventesimo; ad ogni parte di somma che superi le lire 200 mila fino alle 300 mila, con l'aumento di un secondo ventesimo; e così progressivamente di centomila in centomila lire, fino a un massimo aumento del 20 per cento sulla prima aliquota normale.»

Ma l'onorevole Sidney Sonnino non essendo presente, l'emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Rubini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Rubini. Piuttosto che svolgere il mio emendamento, colgo l'occasione per chiedere qualche spiegazione all'onorevole ministro delle finanze intorno alla portata di questa disposizione.

Si dice che verrà dedotto dall'ammontare delle tasse che si debbono pagare, la tassa che sarebbe dovuta a termini della presente legge per le donazioni avvenute prima del 1901.

Io desidero sapere se la tassa che si deduce è quella proporzionale del coacervo o quella che compete alla somma che fu donata anteriormente al 1901.

È evidente che si deve dedurre la quota di coacervo e allora la deduzione mi pare giusta e ragionevole. Ma se noi deduciamo soltanto la quota che sarebbe dovuta sulla somma dal *de cuius* donata, ai termini della presente legge, verremmo a dedurre meno e si farebbe pagare di più.

Desidero pertanto, più che insistere nel mio emendamento, ottenere una spiegazione dall'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, *ministro delle finanze*. Devo dichiarare all'onorevole Rubini che siamo pienamente d'accordo.

La modificazione proposta dalla Commissione parlamentare è stata fatta nel senso di chiarire quello che egli desidera e che era meno chiaro nella formola ministeriale.

Si tiene conto delle donazioni precedenti per trovare l'aliquota, ma non si fa rivivere più il passato per applicare una tassa maggiore di quella che già venne applicata. La legge per quanto si riferisce alle aliquote deve guardare soltanto le donazioni avvenire, ma per trovare l'aliquota da applicarsi bisogna tener conto anche delle donazioni precedenti.

Rubini. Allora si deve dedurre una quota proporzionale.

Carcano, *ministro delle finanze*. Dica pure quota proporzionale; la sostanza non cambia.

Presidente. Onorevole Rubini, insiste nel suo emendamento?

Rubini. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 3° come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 4.

Ai due primi capoversi dell'articolo 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) è sostituito il seguente:

«Saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione e risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile.»

A quest'articolo l'onorevole Colombo-Quattrofrati ha presentato un emendamento così concepito:

«All'articolo 54 della legge 20 maggio 1897 n. 217 (testo unico), è sostituito il seguente:

«Saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione e risultanti da atto pubblico o da sentenza

passata in giudicato o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile.

Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, si le une che le altre siano regolarmente giustificate.

« Saranno egualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti. »

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole Calleri Enrico, così concepito:

« *Aggiunta all'articolo modificativo della Commissione:*

« Quando si tratta di successioni con beneficio d'inventario, saranno ammesse in deduzione le passività risultanti dall'inventario mediante analoga dichiarazione del creditore e pagamento delle tasse di bollo e registro corrispondenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattrofrati per isvolgere il suo emendamento.

Colombo-Quattrofrati. Dirò poche parole per spiegare il mio emendamento, che credo sarà accettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro, perchè risponde perfettamente alle loro intenzioni.

Nel progetto ministeriale è stabilito che saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi, dei quali si è dimostrata, con tutti i mezzi di prova stabiliti dal Codice civile, la loro esistenza anteriore all'apertura della successione. Ciò voleva dire chiaramente che tutti i crediti dipendenti da chirografi, portanti la firma del *de cuius*, non sottoposti alla formalità della registrazione, oppure tutti i debiti risultanti da cambiali e da biglietti all'ordine, erano ammessi in deduzione.

La Commissione modificò l'articolo proposto dal ministro, ritenendo che sia meglio introdurre una riforma nell'articolo 54 della legge sul registro, senza cambiare i concetti del ministro. E di fatti essa, nei due primi capoversi dell'articolo 54, ha riprodotto quasi esattamente con una formula, direi più precisa e più giuridica, i concetti dell'onorevole ministro. Ma alla Commissione è sfug-

gito che rimane nell'articolo 54 in fine un capoverso che distrugge tutto l'effetto della riforma introdotta, perchè in esso si dice: « non potranno essere ammessi in deduzione, per effetto delle disposizioni del presente articolo, i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine, non annotati nei libri di commercio ». Il che vuol dire che tutta la riforma si ridurrebbe ad ammettere a deduzione i debiti soltanto risultanti da chirografi non registrati. Ora non credo che questa sia l'intenzione del ministro e della Commissione, perchè nel loro concetto si devono ammettere in deduzione tutti i debiti che possono essere provati senza pericolo di frode. Ora noi sappiamo, e la Camera conosce, che, per lo sfavore che adesso incontra il mutuo ipotecario, una grande quantità di passività anche da privati non commercianti si contrae mediante cambiali o biglietti all'ordine. Ora, quando queste cambiali o biglietti all'ordine portano la firma del *de cuius*, non vedo per quale ragione non debbano essere ammessi in deduzione.

Spero dunque che tanto il ministro quanto la Commissione vorranno accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico.

Calleri Enrico. Ho presentato il mio emendamento dopo che la Commissione ebbe a riformare l'articolo proposto dal Ministero.

Avrei preferito di votare l'articolo quarto com'era proposto dal ministro, che era anche corrispondente a quello presentato prima dall'onorevole ministro Carmine, perchè in sostanza, si ammettevano in deduzione tutti i debiti con le prove prescritte ed ammesse dal Codice civile cioè con prove larghe anche per quei debiti i quali non risultassero da scritture debitamente registrate prima dell'apertura della successione. Ma di fronte alla disposizione nuova proposta dalla Commissione faccio presente all'onorevole ministro, alla Commissione ed alla Camera che in molti casi le successioni si accettano col beneficio dell'inventario e che molte volte la somma dei debiti sorpassa l'attivo della successione, sebbene non risulti da titoli registrati prima dell'apertura della successione. Ed allora nonostante tutte le cautele e le dichiarazioni di accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario e gli inventari giudiziali che dovrebbero fare pubblica fede, non si può ottenere la deduzione.

Ecco lo scopo dell'aggiunta da me proposta e che spero verrà accettata dal ministro e dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano. Consento nell'avviso del collega onorevole Calleri e preferirei io pure l'articolo del disegno di legge ministeriale al nuovo che viene proposto dalla Commissione. Quello era molto più largo e comprensivo e provvede veramente meglio a togliere gli inconvenienti che l'esperienza ha mostrato fondate le fiscalità che l'equità dimostra eccessive. Coll'articolo della Commissione, ad esempio, non saranno compresi in deduzione delle attività dell'asse ereditario i debiti verso i fornitori, l'onere della pigione, che un contratto di locazione può rendere continuativo per parecchio tempo: e in eredità soprattutto di modeste fortune cotesti debiti hanno una certa importanza. L'eredità dovrà soddisfarli sempre come fa ora con grave sacrificio suo, senza che gli se ne tenga conto agli effetti della tassa di successione. E questo urta con l'equità.

Pregherei quindi la Commissione ed il ministro di volermi dire le ragioni per le quali si è, a nostro avviso così inopportuno, rinunciato al primitivo articolo. E pregherei soprattutto ministro e Commissione di tornare alla prima dizione del disegno di legge, la quale risponde certamente meglio al comune concetto, e soddisferebbe quindi anche ai desideri espressi nei loro emendamenti dagli onorevoli Colombo-Quattrofrati e Calleri Enrico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

Rava, relatore. Dirò brevissime parole benchè quest'articolo si presti a lunghissime argomentazioni. La Commissione lo ha discusso; lo ha messo in rapporto con la nostra legge di registro e bollo, e ha chiamato l'onorevole ministro delle finanze per modificare e discutere la sua formula. La formula del ministro delle finanze, che l'onorevole Ferrero di Cambiano preferisce come più tecnica e giuridica, diceva che si accoglievano in deduzione i debiti di cui si potesse dimostrare la legittimità ed esistenza. Ma questa *legittimità*, nel linguaggio corrente avrà ed ha un significato chiaro e magari positivo, ma nel linguaggio tecnico-giuridico non l'ha; quindi la formula si prestava a chi sa quante questioni. E chi sa poi quali cose non sempre legittime sarebbero passate

nel titolo del passivo dell'eredità. Lo stesso onorevole ministro Carcanodichiarò che non abrogava con essa l'articolo della legge vigente, e in ultima analisi si persuase che si prestava a interpretazioni pericolose, litigiose ed equivoche per l'erario, così che la Commissione decise di sostituire ai due capoversi della legge di registro la sua formula, mantenendo tutto il resto dell'articolo in vigore.

A spiegare questo sarebbe necessario un lungo discorso: i pericoli che accennava poco fa l'onorevole Colombo-Quattrofrati sono stati studiati dai giuristi della Commissione e la Commissione ha anche pensato alla eventualità della preparazione di una quantità di atti *ante mortem*, magari di una serie di cambiali che distruggano apparentemente l'attivo della successione. Sono tanti i casi!

Veda, onorevole Colombo-Quattrofrati: ho qui il progetto francese del 1900; e da questo, se Ella avrà tempo, e vorrà studiare, vedrà quante difficoltà si sono previste e si è cercato di superare in Francia, alcuni mesi or sono, nel preparare una riforma simile a questa. E anche per tale calcolo delle passività, si persuaderà che la Commissione ha fatto tutto quel che poteva per mettere una certa equità nella deduzione delle passività ereditarie e per salvaguardare il sistema attuale che è sanzionato dalla legge di registro. La Commissione, quindi, per non abusare del tempo della Camera, assicura la Camera stessa di aver meditato a lungo su questa difficile questione, e si limita a dichiarare di non potere accettare l'emendamento proposto, scusandosi cogli egregi proponenti...

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Carcano, ministro delle finanze. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore, e dichiaro anch'io di non accettare questo emendamento.

Presidente. Onorevole Colombo-Quattrofrati, insiste?

Colombo-Quattrofrati. Insisto nel mio emendamento. Capisco la sorte che avrà; ma faccio riflettere al ministro ed alla Commissione, che la loro riforma si riduce a non ammettere in deduzione le cambiali ed i biglietti all'ordine firmati dal *de cuius*.

Rava, relatore. Alle cambiali provvede la legge vigente.

Presidente. Onorevole Calleri Enrico, insiste?

Calleri Enrico. Desideravo di avere una risposta affermativa dal ministro e dal relatore. Non avendola avuta favorevole, non posso mantenere il mio emendamento.

Monti-Guarnieri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Monti-Guarnieri. Pregherei la Commissione di volere accettare l'emendamento dell'onorevole Colombo-Quattrofrati.

L'onorevole relatore dice che, accettando questo emendamento, ci sarebbe la possibilità che uno, *ante mortem*, preparasse una serie di cambiali, non corrispondenti alla vera situazione patrimoniale. Ma questo, onorevole relatore, potrà essere un caso eccezionale...

Alcune voci. No!

Monti Guarnieri. Ma in nome di Dio! Abbiamo ragione di ritenere che i trenta milioni di abitanti dello Stato non pensino ad andare all'altro mondo, preparando situazioni patrimoniali false. Comunque, è gravissima la situazione, avuto riguardo al ceto industriale e commerciale.

Non riflettete alla gravità di questa situazione. (*Interruzioni al banco della Commissione*).

In questa situazione si può trovare altresì un cittadino qualunque che non eserciti commercio. E sarebbe molto strano che non si dovessero dedurre dal passivo dell'eredità le cambiali che rappresentino passività vere e proprie. Quindi, pregherei la Commissione di accettare l'emendamento dell'onorevole Colombo-Quattrofrati.

Rava, relatore. I commercianti sono compresi; non c'è dubbio.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Colombo-Quattrofrati, che ho già letto.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Calleri Enrico non insiste nel suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo 4 della Commissione di cui fu già data lettura.

(*È approvato*).

Art. 5.

« La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'articolo 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno della apertura della successione. »

A questo articolo gli onorevoli Cotta-

favi ed altri colleghi hanno proposto il seguente emendamento:

« È ammessa la donazione a favore dello Stato dei crediti che gli eredi ritenessero inesigibili ed in tal caso è tolta ai donanti ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

Cottafavi, Chiappero, Bertetti, Cuzzi, Morpurgo. »

L'onorevole Cottafavi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Cottafavi. Desidererei sapere se l'onorevole ministro e la Commissione accettino l'emendamento: perchè, in tal caso, mi dispenserei da qualunque dichiarazione e dal far perdere tempo alla Camera.

Rava, relatore. Se l'onorevole Cottafavi ha la cortesia di ripassare i precedenti legislativi in questa materia, vedrà che c'è stato un periodo di tempo, dopo il 1860, in cui ha avuto vigore questo sistema. E questo sistema ha fatto in alcuni casi buona prova; ma ha dato anche parecchi fastidi all'Erario.

La Commissione non respinge l'emendamento, ma lo modifica però in qualche punto; e lo fa perché da esso spera possa derivarne qualche beneficio alle istituzioni di previdenza, che già godono le quote di eredità che pervengono allo Stato. Poche se ne verificano. Bisognerebbe, però, che si dicesse che le azioni derivanti dai crediti abbandonati, o ceduti, o donati che sieno... non è, ben chiaro il concetto, passano allo Stato.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze accetta quest'aggiunta?

Carcano, ministro delle finanze. Proporrò di modificare l'aggiunta così:

« È ammessa la donazione dei crediti che gli eredi ritenessero inesigibili a favore dello Stato al quale s'intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa. »

Ferrero di Cambiano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ferrero di Cambiano. Allora io chiederei all'onorevole ministro ed alla Commissione che i crediti litigiosi, che poi si potrebbero tradurre in un'attività, andassero a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, degna e necessitosa sempre di ogni maggiore aiuto...

Presidente. Questo è il suo desiderio?

Ferrero di Cambiano. Sì. Alla Cassa nazionale vanno già ora per legge le eredità

giacenti; e questi crediti rappresenterebbero per così dire anch'essi una eredità giacente, avendone la medesima destinazione. Desidererei che così rimanesse inteso.

Presidente. L'onorevole Cottafavi ha facoltà di parlare.

Cottafavi. Ringrazio e accetto la formula proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. La formula proposta dal ministro delle finanze in relazione all'emendamento degli onorevoli Cottafavi ed altri, che viene quindi ritirato sarebbe del seguente tenore:

« È ammessa la donazione dei crediti che gli eredi ritenessero inesigibili a favore dello Stato, al quale s'intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa. »

Metto a partito l'articolo 5 con quest'aggiunta e la rileggo.

(È approvato).

Art. 15.

La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'articolo 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno della apertura della successione.

È ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale si intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

Art. 6.

« Nel caso di rinuncia a eredità o a legati, la tassa dovuta da colui a profitto del quale la rinuncia è fatta, non può essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante. »

(È approvato).

Art. 7.

« Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni proprii sarà applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

« Sarà esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni proprii, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa e che abbiano già pagata la tassa di re-

gistro, in conformità della legge e della loro natura.

« La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico è soggetta alla tassa graduale stabilita dallo articolo 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897, n. 217. »

A questo articolo 7 è stato presentato un emendamento dall'onorevole Calleri Enrico, che consiste nel proporre la soppressione del primo capoverso.

Dallo stesso onorevole Calleri Enrico è stato presentato un altro emendamento a questo articolo del seguente tenore:

« Al secondo comma aggiungere le parole « e proporzionale » dopo le parole: « tassa graduale. »

L'onorevole Calleri Enrico ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

Calleri Enrico. Rinunzio alla prima parte della proposta cioè alla soppressione del primo capoverso dell'articolo settimo; ma mantengo la seconda sperando che l'onorevole ministro vorrà accettarla. Propongo cioè di aggiungere la parola *proporzionale*, perchè, per le ragioni che dirò circa gli altri emendamenti che ho proposti, secondo il mio modo di vedere credo che anche le costituzioni di dote debbano pagare non la tassa graduale ma la tassa proporzionale al quale principio è informato l'ordine del giorno che aveva presentato all'allegato C.

Ritengo che la tassa proporzionale sia più equa e giusta, e che vada a vantaggio più dei piccoli che dei grandi contribuenti. Per la legge vigente sulla costituzione di dote si paga una somma fissa per il primo migliaio di lire, e poi per le successive migliaia una somma minore. È evidente che questo sistema di tassazione non è vantaggioso ai piccoli ma ai grandi proprietari. Quando si trattasse di una riforma della legge di registro, proporrei di abolire tutte le tasse fisse e graduali, mantenendo invece sempre la proporzionalità.

Ecco perchè credo che in quest'ultimo capoverso, saviamente introdotto nel disegno di legge, invece di assoggettare la costituzione di dote, fatta con la iscrizione sul debito pubblico di cartelle dello Stato, alla tassa graduale, debba la stessa venire assoggettata a tassa proporzionale. Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare il mio emendamento. Ove non lo accettasse lo convertirei in una raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Carcano, ministro delle finanze. Posso accettarlo come raccomandazione, e prego l'onorevole Calleri di non insistere. Il ministro delle finanze non ha voluto essere fiscale, ha voluto favorire la costituzione di dote ricordando i precetti dell'antica sapienza e quindi romana *republicae interest*, ecc.

Rava, relatore. Neanche la Commissione lo accetta.

Presidente. L'onorevole Calleri non insiste e quindi pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

« Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concesso agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento, e agli interessi, il privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.

« Per il pagamento delle dette tasse e accessori, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti ».

A questo articolo l'onorevole Mezzanotte propone il seguente emendamento:

Modificare nel modo seguente: « Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concesso agli eredi o legatari la facoltà di cedere a soddisfazione della tassa, sopratasse e multe tanta parte degli indicati valori, quanta corrisponde, stimata a norma di legge, all'ammontare di quelle, o di pagare siffatto ammontare a rate... » (il resto come nell'articolo del disegno di legge).

Non essendo presente l'onorevole Mezzanotte l'emendamento s'intende ritirato, e non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali,

vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Società costruite o acquistate.

« Per fruire di tale riduzione di tassa, le Società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

« Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore, e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

« Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione di interesse e la estensione del privilegio nei termini indicati all'articolo 8. »

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo dell'onorevole Comandini che dice:

Alle parole dell'ultimo comma: « con la corresponsione di interesse e la estensione » *sostituire:* « senza la corresponsione di interesse ma con la estensione... »

S'intende ritirato, non essendo presente il proponente.

Viene poi quello degli onorevoli Fasce, Imperiale e Pellegrini che è del tenore seguente:

« Gli atti delle società cooperative per acquisto e costruzione di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette società costruite o acquistate, saranno registrati nel termine di venti giorni dalla loro data col pagamento della tassa stabilita dall'art. 80 della tariffa annessa alla legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217; in quanto però le società dimostrino, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

« La presente disposizione è applicabile anche agli atti di assegnazione anteriormente stipulati, che saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, purchè siano presentati per la registrazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di questa legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce per svolgere il suo emendamento.

Fasce. Tengo conto delle condizioni della Camera, e dirò in forma telegrafica le ragioni del nostro emendamento.

Il regime fiscale delle Società cooperative di case ebbe due periodi: dapprima l'assegnazione degli appartamenti da parte delle Società ai soci cooperatori, era considerata come un atto di divisione tra soci. E questo principio fu anche consacrato nel 1881 da una sentenza della Corte di cassazione di Roma.

Ma nel 1896, quindici anni più tardi, la stessa Cassazione, con sentenza diametralmente opposta, considerò l'assegnazione delle case, non più come una divisione tra soci soggetta alla tassa di lire 1.20 per cento, ma come un vero e proprio trasferimento di proprietà soggetto alla tassa del 4.80 per cento. In seguito a cotesta sentenza le cooperative si trovarono nella condizione di dover pagare questa gravissima tassa ed incorsero inoltre in molte soprattasse per la non avvenuta registrazione. Lo Stato prudentemente non fece gli atti esecutivi contro le Società le quali sarebbero tutte cadute in fallimento venendosi così a confiscare il risparmio sudato di cotanta povera gente.

La proposta ministeriale stabiliva che il pagamento potesse avvenire in dieci rate annuali, ma la Commissione, migliorando la proposta del Ministero, ha creduto di sancire anche una riduzione stabilendo invece della tassa del 4.80 per cento quella di lire 1.20 per cento con un abbuono cioè di tre quarti. Ma questa non è la questione che mi preoccupa. Noi vogliamo invece col nostro emendamento stabilire la questione di principio, che cioè si tratti puramente di un atto di divisione fra soci e non di un vero e proprio trasferimento di proprietà.

Bisogna anche tener conto che le Società cooperative per la costruzione di case pagano già la tassa di circolazione di lire 1.80 per 1000 all'anno, e che non è giusto sottoporle al pagamento di una doppia tassa, quella di circolazione e quella di trasferimento, tanto più che noi siamo pienamente convinti che si tratta di una vera e propria divisione fra soci, come del resto risulta dalla natura e dall'indole giuridica dell'atto stesso.

Raccomando perciò all'onorevole ministro ed alla Commissione di prendere in considerazione il nostro emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rava, relatore. Se l'onorevole amico Fasce che ha ricordato così bene la storia delle Società cooperative di costruzione di case operaie vigorose nella sua Liguria, confronta la proposta ministeriale con quella della Commissione, vedrà quanto progresso si sia fatto a beneficio di esse.

Mentre il Ministero concedeva solo che il pagamento delle tassa si facesse in dieci anni, la Commissione ha ottenuto, con lungo dibattito, che la tassa stessa fosse ridotta ad un quarto. Così fu risolto con equità il dissidio esistente fra le varie sentenze di Cassazione.

Fu anche introdotto un principio arduo e nuovo, a beneficio di queste Cooperative che costruiscono le case degli operai e che meritano un benevolo trattamento dalla legge fiscale.

Comprendo come l'onorevole Fasce per impulso del suo cuore generoso desidero anche di più di quello che si è fatto; ma lo prego di ricordarsi che è meglio il bene subito che il meglio lontano; la sapienza romana ci insegna che *bis dat qui cito dat*. Se volesse estendere ancora di più i benefici fiscali, andrebbe incontro al pericolo di non ottenerne nessuno, e a provocare nuove e serie contestazioni giuridiche, il che non è nell'animo suo così inclinato a favorire subito la gente che lavora e ha spirito di previdenza. Un passo alla volta.

Presidente. Onorevole Fasce, insiste nel suo emendamento?

Fasce. Lo ritiro convertendolo in una semplice raccomandazione.

Presidente. Pongo allora a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sarà fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento.

Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intenderà decaduto dal beneficio della dilazione obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrerà inoltre nelle soprattasse.

Presidente. A questo articolo 10 l'onorevole Lucifero ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le due ultime parole: « e incorrerà inoltre nelle soprattasse. »

Non essendo presente l'onorevole Lucifero, il suo emendamento s'intende ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

« Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Società commerciali, e delle Società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio, rimane invariata la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell'articolo 73 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414. Invece per i titoli al portatore di azioni, e obbligazioni emesse in conformità agli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la detta tassa sarà elevata di un terzo, a cominciare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge; fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell'articolo 74 della legge sul bollo del 4 luglio 1897, n. 414.

« Tutte le operazioni relative alla negoziazione dei titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo.

« Parimente a cominciare dal primo semestre, successivo alla pubblicazione della presente legge, sarà elevata di un terzo la tassa annuale dovuta dalle Società straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie o ad altre operazioni nello Stato, ai termini dell'articolo 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e dell'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414. »

A quest'articolo l'onorevole Frascara Giacinto aveva presentato due emendamenti, ma, non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Anche l'onorevole Scalini aveva proposto un emendamento, ma, non essendo presente, si intende che non vi insiste.

Vi sono poi due emendamenti degli onorevoli Paganini e Gussoni, i quali propongono la soppressione dell'articolo.

Questa proposta equivale a votare contro l'articolo; non è quindi un vero e proprio emendamento.

Viene poi un emendamento dell'onorevole Rubini, il quale propone di aggiungere al secondo comma: « gli indicati titoli sono contemporaneamente esonerati dalla tassa di successione. »

Finalmente vi è un emendamento degli onorevoli Luzzatti Luigi, Pantano, Caratti,

Ferraris Maggiorino, Suardi, Zeppa, Ottavi, Gorio, Valli Eugenio, Maury, Codacci Pisanelli, Edoardo Daneo.

Di questo emendamento è stato però dai proponenti concordato col Governo e con la Commissione un nuovo testo, che è il seguente: « Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'articolo 73 del testo unico della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le Società cooperative legalmente costituite, nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali, e in ragione di lire 0.60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa. »

Primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Gussoni.

Ne ha facoltà.

Gussoni. Non è presunzione la mia di voler parlare, nuovo alla vita parlamentare, in questa importante discussione; 30 anni della mia vita passati nell'industria e la speranza di rendere un servizio alle industrie del mio Paese mi incoraggiano a parlare confidando nella benevolenza della Camera.

È bene che la obbligatorietà della nominatività dei titoli sia stata scartata, poiché avrebbe certamente provocato un disastro economico e finanziario. Ma benchè scartata appena annunciata l'idea madre, ne è venuto fuori un articolo spurio, l'articolo 11. Io però mi limiterò esclusivamente a parlare delle Società industriali.

Intorno al primo comma dell'articolo 11, il quale mantiene invariata la tassa per i titoli nominativi, non ho nulla da dire, perchè tutto resta come prima. Invece i titoli al portatore, per il secondo comma dell'articolo stesso, dovranno essere convertiti in nominativi se non vogliono essere assoggettati all'aumento di un terzo della tassa di negoziazione, che, come è detto nella relazione della Commissione, dovrà essere pagata dalle Società, le quali avranno poi il diritto di rivalersi verso i portatori delle azioni stesse.

Ora io mi permetto di sottoporre al ministro ed alla Camera una osservazione. Si faccia il caso di un titolo al portatore il quale sia trasferito ad un'altra persona, la quale chieda che sia convertito in nominativo; che di poi sia ceduto ad un'altra persona che lo converte nuovamente al portatore, e così via in modo che durante un anno

lo stesso titolo passi più volte da nominativo al portatore e viceversa. Ora io domando al ministro ed alla Commissione come deve essere commisurata la tassa su questo titolo colla finanza e come specialmente nei rapporti della Società coi portatori del titolo?

Ad ogni modo anche provvedendosi col regolamento, noi siamo davanti a quelle tali « seccature » accennate dall'onorevole Daneo per quanto riguarda la circolazione dei titoli e a quelle tali difficoltà che torneranno esiziali a quel pratico, spiccio e semplice funzionamento che favoriva precipuamente il sorgere delle Società industriali per azioni. Ne verrà di conseguenza, che come minor male nei patti statutari delle Società verrà d'ora in avanti stabilito che tutte le azioni siano al portatore. Ma io domando all'onorevole ministro, se è proprio un nuovo aggravio che egli voleva recare con questa legge alle Società industriali. L'onorevole Sonnino disse che le azioni che fruttano il 4 per cento, pagano 15 e frazione di tassa di ricchezza mobile. Si vede che l'onorevole Sonnino, per quanto pratico e competente, non ha mai concordato una tassa di ricchezza mobile con l'agente delle imposte, perchè avrebbe visto che la differenza è molto più grande. Io parlo sempre in confronto delle Società private. A formare il reddito imponibile, categoria B, oltre il profitto dell'esercizio, abbiamo la tassa di circolazione; una parte degli ammortamenti sul macchinario; gli ammortamenti sugli stabili e fabbricati; la tassa di ricchezza mobile, detta la tassa della tassa....

Presidente. Onorevoli colleghi, non interrompano, e facciano silenzio perchè l'argomento è importantissimo!

Gussoni. ...il premio di assicurazione, le competenze dei membri del Consiglio di amministrazione, le eventuali riserve di sconti, insomma un totale così elevato che, assieme al tassabile, come categoria C, posso dimostravi che in cinque esercizi in cui sia stato dato il 5 e mezzo per cento medio annuo, la tassa di ricchezza mobile costituisce lire 29. 40 per cento sul dividendo agli azionisti.

Dunque non siamo molto lontani dalla aliquota della proprietà immobiliare. Ma v'ha di più. Molti sostengono che le Società anonime coll'obbligo di presentare i bilanci hanno il vantaggio di non pagare tassa di ricchezza mobile se il loro reddito è zero.

Questo non è vero. Vi posso fare un caso pratico.

Una Società costituita con tre milioni è stata quattro anni e mezzo senza dare un centesimo ai suoi azionisti, eppure ha dato al Governo per tassa di ricchezza mobile 135 mila lire e in totale 200 mila lire se si fa l'aggiunta della tassa dei fabbricati. (*Conversazioni animatissime specialmente nell'emisiciclo*).

Presidente. Ma, onorevoli colleghi, vadano al loro posto e facciano silenzio!

Gussoni. E ciò per la ragione che viene commisurata la tassa sopra gli esercizi annuali, su quelli nei quali si recuperava la perdita degli esercizi precedenti, pur non essendovi utile nè dividendo agli azionisti — essendo solo reintegro del capitale sociale — in questi casi si paga egualmente la tassa di ricchezza mobile. Lo dico solo come questione di fatto, essendo la cosa già decisa da sentenza di cassazione. Si pagava quindi in misura tale che si è corrisposto sul capitale l'uno e mezzo di interesse al giorno, senza nessun dividendo agli azionisti.

Vede l'onorevole Fortis quanto costi già caro il vantaggio della circolazione dei titoli industriali al portatore, ma l'onorevole Fortis ha fatto luccicare alla Camera la speranza di un eventuale ribasso della tassa di ricchezza mobile tanto per farci trangugiare meno amaramente la proposta dell'onorevole ministro Carcano.

Noi abbiamo nessuna fede che questo, cioè il ribasso della tassa di ricchezza mobile, si avveri presto e non ci consoliamo coll'« aspetta caval ch'erba cresca. »

Io non faccio colpa all'onorevole ministro di non essere bene informato di queste cose; sono persuaso che egli, predominato dall'idea di avvincere alla tassa di successione le azioni industriali, non ha pensato che effettivamente non era che un nuovo carico, un aumento di tassa a cui sottoponeva le Società industriali, non riuscendo al precipuo fine della nominatività. Io mi permetto di dirgli un'altra cosa. Ho avuto parte a formare diverse Società industriali, forse alcuni potranno dire che parlo per interesse particolare... (*Si ride — Rumori — Conversazioni animate*) e avete ragione, ma quei che mi conoscono sanno come io non parli che per l'interesse generale delle industrie.

Dico questo per notare un fatto vero: avendo avuto ad occuparmi della formazione di alcune Società industriali, la maggiore

obbiezione che ho sempre trovato da parte non dei grandi, ma dei piccoli capitalisti è stata sempre questa, che le Società industriali anonime sono colpite troppo gravemente dalla tassa. (*Rumori - Conversazioni*). Società private per industrie importanti, per le grandi industrie non sono più possibili. Quando avete visto che si sono costituite Società anonime con capitale inferiore al mezzo milione ciò vuol dire che anche i piccoli capitali si associano in questa forma preferendola a quella privata per la facile mobilitazione dei loro capitali, ed altresì, naturalmente in caso di bisogno, per la possibilità di avere delle sovvenzioni contro deposito dei titoli.

Ora, data una certa avversione del capitalista alle Società private, date le gravanze delle Società anonime che oggi con questa legge si aumentano, non so come si potranno sviluppare le industrie con la difficoltà che presentano, con i sacrifici cui si va incontro, e quando si deve lottare con francesi, inglesi e tedeschi che hanno e si accontentano d'interessi molto minori.

Non bisogna credere che le esportazioni che facciamo dei nostri prodotti industriali siano tutte a base di guadagno... (*Rumori — Conversazioni*) dunque, volendo oggi colpire ancora di più, voi non fate che aggravare le condizioni della nostra industria, tanto più in un momento come questo... (*Rumori*).

Conosco la condizione e l'impazienza della Camera e accorcerò; accorcio sommariamente alla vigilia di veder discussa e votata la tanto attesa e invocata legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Noi andiamo a rischio di trovarci davanti a difficoltà enormi. Con questa legge di sgravi voi indirettamente colpite con un aggravio le classi lavoratrici, poichè noi industriali non potremo continuare a perdere e dovremo rivalerci sui salari (*Rumori — Ooh! — Basta! basta!*) Così è dappertutto, e così si dovrà fare anche in Italia.

Io mi rivolgo all'onorevole ministro e gli dico che, giacchè ha avuto l'onore di portare a termine e di dare il suo nome a questa legge, inizio alla riforma tributaria... (*Rumori*) ...lo prego di ritirare questo articolo che è una pietra di angolo del vostro edificio e che potrà essere sostituito da una buona manata di cemento portato dall'incremento del commercio e dell'industria (*Rumori — Conversazioni*). Se caso mai il ritiro totale dell'articolo non potesse essere accettato dall'ono-

revole ministro Carcano, io mi limito a questo, che all'articolo 11 dove è detto: « azioni ed obbligazioni nel comma secondo, sia soppresso « azioni » e si lasci solo « obbligazioni » oppure lasciando l'articolo si dica che si eccettuano le azioni industriali, bancarie e commerciali.

Io credo di aver fatto il mio dovere parlando a favore dell'industria del mio Paese. (*Bravo! Bene! — Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paganini.

Paganini Quanto è stato detto dall'onorevole Gussoni e dai molti altri che lo precedettero, per dimostrare quanto sia ingiustificato lo inasprimento della tassa di negoziazione dei titoli al portatore, semplifica il mio assunto; poichè qualunque cosa che io potessi dire non potrebbe aggiungere forza alcuna agli argomenti già svolti.

Mi limiterò quindi ad alcune brevissime osservazioni, assicurando la Camera che non metterò alla prova la sua pazienza.

E prima di tutto devo rettificare un apprezzamento del relatore circa gli effetti della legge 22 luglio 1894, che egli invoca quale precedente ed argomento in favore dell'attuale disegno.

Quel precedente io posso invocarlo per dimostrare l'opposto di quanto egli ha inteso di fare.

Quando egli disse che moltissimi furono i titoli così tramutati con giovamento dell'erario per la tassa di successione, doveva aggiungere che i moltissimi titoli tramutati appartenevano ad Opere pie ed enti morali, non soggetti cioè a tassa di successione; mentre insignificanti furono le conversioni operate da privati.

Io posso dirgli che nel caso di una società ferroviaria la quale ha in circolazione 280.000 titoli in obbligazioni per un valore nominale di quasi sessanta milioni, appena 300 titoli vennero convertiti dai privati e non molto diversa è la proporzione dei titoli convertiti dai privati nel caso delle obbligazioni di una delle Società ferroviarie più importanti.

Quindi nessun vantaggio per l'erario e non invocabile il precedente nel senso svolto dal relatore.

Questo mi premeva di constatare per far rilevare che se lo esperimento risultò completamente negativo nel caso della legge del 1894 la quale ben altri vantaggi offriva per la conversione in nominativi di titoli

che per la loro stessa natura sono meno soggetti a repentine oscillazioni di prezzo ed a frequenti passaggi di proprietà; è assolutamente irrisoria la speranza che le attuali proposte siano sufficienti a provocare la trasformazione a condizioni tanto meno vantaggiose e per titoli soggetti a subiti cambiamenti di prezzo tanto che da un'ora all'altra può presentarsi pel possessore la convenienza di vendere o di comperare.

Trattasi di titoli che passano come denaro contante da una mano all'altra e che per effetto della trasformazione perderebbero (molti di essi) la internazionalità.

Francamente dichiarare che questa tassa è *volontaria*, mi fa l'effetto di voler aggiungere al danno le beffe.

Rimane lo scopo fiscale della legge, ma è stato detto e ripetuto che non solo non è necessario questo incrudimento della tassa di negoziazione de' titoli, ma non è necessario nessun altro aumento di tassa per far fronte agli sgravî ora proposti, che noi tutti siamo disposti ad approvare.

Io non tornerò su argomenti già svolti, ma domando ai ministri finanziari: credono proprio che quel milione e mezzo o poco più che da questa tassa si aspettano giustifichi una misura che contraddice e che è freno alle speranze di progresso industriale con tanto sfoggio di eloquenza preconizzato nei giorni passati?

È un fatto noto a tutti, e lo provano i depositi alle Casse di risparmio e gli investimenti in rendita dello Stato, che il capitale nazionale è timido, e più ancora lo è il capitale estero; la causa precipua di ciò è appunto la nostra tendenza a continuamente aggravare le tasse; nessuno può far conti di fronte alla capricciosa instabilità delle nostre leggi fiscali. Quello che oggi può sembrare un proficuo impiego di capitali, domani può diventare poco meno che la rovina. La industria zuccheraria italiana informi.

Io credo che se noi ci rendessimo conto della diffidenza e del danno che reca allo sviluppo delle industrie questo sistema, diventato ormai tradizionale, di toccare e ritoccare continuamente le tasse andremmo assai più cauti nel far proposte, le quali non rispondono come nel caso attuale ad urgente necessità.

Finalmente se io devo credere alle cifre esposte in altra occasione dal ministro dell'interno (e non ho ragione per dubitarne)

il capitale nazionale per effetto degli ultimi scioperi ha perduto un miliardo e mezzo del suo valore; mi pare che per un primo salasso potrebbe bastare e che i ministri finanziari potrebbero lasciar in pace per ora questo povero capitale.

Se l'onorevole Gussoni manterrà il suo emendamento mi vi associerò, altrimenti manterrò il mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. La disposizione dell'articolo 11 era stata suggerita dalla osservazione che i titoli al portatore sfuggono quasi tutti alla tassa di successione. Non posso essere contrario ad una simile disposizione, perchè anche più ampia io l'aveva proposta l'anno scorso relativamente ai titoli al portatore. Quindi in massima siamo d'accordo. Ma poichè la disposizione mira a riparare ad uno stato di cose deplorabile, quello per cui i titoli al portatore sfuggono quasi tutti alla tassa di successione, così ne veniva chiara la conclusione che lo inasprimento della tassa dovesse sostituirsi a quell'altra tassazione, che sfugge con maggior facilità. Ora la disposizione dell'articolo non mi pare la più adatta; perchè avremo titoli al portatore, che pagano la tassa di successione, doppiamente gravanti. Questo doppio aggravio, che realmente è forte, considerando che la tassa di successione corrisponde ad una tassa di trapasso del 4.30 per cento sopra ogni 1000 lire di capitale, si verifica ogni diciassette anni. Ora i beni stabili non si devolvono ogni diciassette anni. Di modo che la tassazione dei titoli mobiliari è maggiore di quella dei beni immobiliari. Quindi è che non mi sembra che si debba andare contro questo aggravamento, ma mi sembra che almeno esso debba essere compensato dall'esonero della tassa di successione. Così soltanto avremo fatta cosa giusta in ordine al principio informatore di questo provvedimento, e cosa anche morale, perchè avremo impedito una quantità di frodi: non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rava, relatore. I due emendamenti degli onorevoli Paganini e Gussoni propongono la soppressione totale dell'articolo, e non possono naturalmente essere accettati dalla Commissione. Nè io seguirò l'onorevole Gussoni nel largo e pratico esame che egli ha fatto della costituzione e della vita delle

Società anonime, comprese quelle che perdono perchè non sono fondate su salde basi, eppure pagano tasse di ricchezza mobile e altre.

È questo un problema generale assai importante che non entra in questa nostra discussione, e nemmeno ha relazione col contenuto dell'articolo. Quindi debbo mantenere la proposta della Commissione, la quale poi non credo sia in contraddizione con le sue osservazioni. Il non rispondere a lungo, ora, non costituisce affatto una mancanza di riguardo verso di lui; questo spero che egli vorrà ritenere, mentre auguro di poter discutere di tali cose in altro momento.

Accennai io stesso ieri che bisogna dividere le norme regolatrici delle Società anonime.

E così per l'onorevole Paganini. Egli dice: nella vostra relazione avete ricordato i trapassi di obbligazioni in titoli nominativi; ma non avete citato chi fece la trasformazione dei titoli stessi. Ma io so per dati ufficiali che molti hanno fatto questo tramutamento per goder il beneficio della ricchezza mobile, e ci sono molti privati, oltre gli enti morali.

È vengo all'onorevole Rubini; egli vuol mantenere il suo concetto della correlazione tra la tassa di circolazione e la tassa di successione. È questa una tesi che noi non possiamo accettare: noi abbiamo discusso largamente questo punto, anche con le leggi vigenti, e mettiamo in relazione le tasse di circolazione con quelle di trapasso. Egli ha fatto l'altro giorno un conto dei gravami che colpiscono le due proprietà, la mobiliare e l'immobiliare; ed oggi lo ha confortato con un elemento nuovo. Ma mi consentirà, spero, l'onorevole Rubini di non discutere ora un problema, il quale tiene agitate le menti di tanti economisti, quello cioè di istituire il confronto esatto del peso delle gravezze per le sostanze mobiliari e per quelle immobiliari. Non è questa nuova una tassa per tutti i titoli, ed è solo per i non nominativi.

A quest'ora, a mezzogiorno, con la Camera stanca, non posso affrontarlo, nè discuterlo con lui così dotto e ricco di cifre. Forse io non dissento da tutte le sue ragioni, ma francamente, non debbo trattarle ora, nè posso farlo a nome della Commissione.

Quindi prego la Camera di volere accettare le considerazioni e la proposta messe innanzi dalla Commissione, e di voler vo-

tare l'articolo 11, che non è poi, lo dirò per finire, un figlio espurio, come diceva l'onorevole Gussoni, ma è figlio legittimo dei nostri studi, come tutti gli altri articoli che abbiamo avuto l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Io ringrazio prima di tutto l'onorevole Gussoni delle benevole espressioni che ha usate a mio riguardo; ma egli comprende, come spero comprenderà l'onorevole Paganini, come io non possa consentire nella soppressione dell'articolo, e debba invece associarmi alla preghiera dell'onorevole relatore perchè tutti i colleghi abbiano ad approvare questo articolo due. E la stessa preghiera rivolgo pure al mio onorevole amico Rubini.

Presidente. Insiste l'onorevole Rubini nella sua proposta?

Rubini. Vi rinunzio per amor di concordia.

Presidente. Allora verremo ai voti.

Gli emendamenti proposti dall'onorevole Gussoni e dall'onorevole Paganini consistendo nella soppressione dell'articolo non verranno posti a partito.

L'emendamento dell'onorevole Rubini è stato ritirato.

Rimane l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Luzzatti Luigi ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Pongo a partito l'articolo undici, con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 12.

« L'articolo 55 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è modificato come segue:

Art. 55. — Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzie di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro tassa fissa L. 3

Art. 55 bis. — Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo tassa di lire 2 fino a lire mille e di lire 3 ogni lire mille di più.

A questo articolo l'onorevole Frascara Giacinto ha proposto un emendamento aggiuntivo, ma non essendo presente s'intende ritirato.

L'onorevole Calleri Enrico propone il seguente emendamento:

« Art. 55 bis, alla tassa graduale, *sostituire*: tassa proporzionale centesimi 25 per cento. »

Onorevole Calleri Enrico...

Calleri Enrico. Lo ritiro.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 12.

(È approvato).

L'onorevole Salandra propone la soppressione degli articoli successivi, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha facoltà di parlare.

Salandra. Mi limito a fare una dichiarazione.

Con questi articoli, ai quali probabilmente la Camera non ha posto mente, perchè tutti si occupavano della tariffa, si inaugura un nuovo metodo di accertamento del valore degli immobili negli effetti delle tasse di registro e di successione. Questo sistema è discutibile; vi sono certamente dei difetti, ed anche lo stesso onorevole relatore della Commissione ammette che dia luogo a discussione. Ma è questo il momento di discutere su questo sistema di accertamento? Io credo di no. E perciò propongo la soppressione di questi articoli.

Nota intanto un fatto molto grave: ed è che questo sistema di accertamento si applica soltanto in provincie che hanno il catasto e non nelle altre. Quindi, approvata questa legge, avremo che la tassa di successione sarà accertata con un sistema in quattordici Provincie d'Italia, e con un altro sistema in tutte le altre. Questa sperequazione nell'applicazione della tassa si traduce in sperequazione di criteri anche nella riscossione della tassa stessa, e quindi è contro lo Statuto e contro ogni principio di finanza. Per questo, perchè qui la politica non c'entra, sarebbe meglio discuterne con calma in un altro momento; queste sono le ragioni per le quali ho proposto la soppressione di questi articoli; perchè credo che si potrebbe rimettere a una legge speciale di stabilire il modo per accertare i valori imponibili. Del resto non voglio altro se non che questa protesta rimanga consegnata negli atti della Camera.

Se l'onorevole ministro e la Commissione dichiareranno di accettarla tanto meglio,

se no, non insisterò, ma vedremo in appresso le conseguenze di questo, per me ingiusto sistema, di applicare le tasse con diverso criterio nelle varie Provincie d'Italia.

Presidente. L'onorevole ministro accetta?

Carcano, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole Salandra pel modo cortese come ha svolta la sua proposta, e tanto più lo ringrazio in quanto egli ha dichiarato di non insistervi. L'onorevole Salandra sa meglio di me come l'attuale metodo di accertamento dei valori immobiliari sia pessimo, ed io spero di avere aiuto dall'onorevole Chimirri, il quale in suo disegno di legge propose pure un metodo affatto simile a quello che stiamo discutendo...

Salandra. Ma per tutta l'Italia.

Carcano, *ministro delle finanze*... perchè l'onorevole Chimirri riconosceva, come riconobbero altri suoi predecessori e come ogni anno ha dichiarato e messo in luce l'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, che il metodo attualmente in vigore per l'accertamento dei valori non potrebbe esser peggiore. È cattivo non soltanto perchè mette molte volte in pericolo ingiusto l'interesse della finanza; ma lo è anche di più per le sperequazioni e per gli arbitrî e perchè grava specialmente i piccoli, che non sono in grado di far questioni, non hanno i mezzi dei ricchi per farsi assistere da avvocati e da ingegneri. Insomma il sistema attuale è certamente pessimo e deve essere cambiato. Quello che si propone ha, è vero, il difetto accennato dall'onorevole Salandra, di non poter essere applicato egualmente in tutte le provincie. Ma questo difetto potrebbe anche essere un merito. Noi, come per la revisione dei redditi per l'applicazione dell'imposta fondiaria, abbiamo in corso l'ingente lavoro del catasto nuovo; così mettiamo in corso questo lavoro delle tabelle per i lavori sui quali sono da applicarsi le tasse sugli affari, e lo facciamo, dirò così, con un metodo sperimentale: cominciamo a farlo in quelle 15 o 16 provincie alle quali accennava l'onorevole Salandra, dove il catasto è quasi finito, e ne facciamo l'esperimento. Dopo due anni quelle tabelle saranno rivedute, poi saranno ancora rivedute ogni cinque anni. Intanto l'esperienza ci dimostrerà se vi sono difetti da correggere, e il sistema sarà migliorato. E a grado a grado, come io spero e desidero che abbia ad applicarsi presto il catasto nuovo in tutte le provincie del Regno, così potremo dare

a tutte il beneficio di questo nuovo metodo più sicuro, che esclude gli arbitrî, per l'equo accertamento dei valori imponibili.

Presidente. Evidentemente, dopo queste dichiarazioni l'onorevole Salandra non insiste?

Salandra. Non insisto.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 13.

Art. 13.

« Per l'applicazione delle tasse di registro e successione ai trasferimenti di beni immobili, per qualunque titolo, l'accertamento del valore venale, salvo il disposto dell'articolo 19, sarà fatto dal ricevitore del registro entro i limiti delle tabelle dei valori unitari, stabiliti per ciascuna Provincia nei modi indicati negli articoli seguenti. »

(È approvato).

Art. 14.

« Una Commissione da istituirsi in ogni provincia compilerà: per i beni rustici, una tabella dei valori capitali da attribuirsi ai terreni distinti per qualità, e se è possibile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile, e dove questo manchi, per ogni lira di reddito presunto.

« Per la migliore determinazione dei valori, la provincia sarà ripartita in zone.

« Le tabelle saranno rivedute per la prima volta, dopo un biennio di esperimento; e successivamente ogni cinque anni.

« I componenti della Commissione provinciale saranno nominati per metà dal ministro delle finanze, il quale nomina pure il presidente, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale fra ingegneri o geometri (periti agrimensori o agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella provincia. »

Presidente. A questo articolo 14 sono stati presentati due emendamenti. Uno dell'onorevole Lucifero, che non è presente, e perciò l'emendamento s'intende ritirato. L'altro è dell'onorevole Comandini, che ha dichiarato di rinunziarvi. Pongo quindi a partito l'articolo 14.

(È approvato),

Art. 15.

« Le tabelle, di cui all'articolo precedente saranno comunicate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio tecnico finanziario, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni. La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmetterà

con le sue proposte definitive alla Commissione censuaria centrale istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge 1º marzo 1886, n. 3682.

« La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputerà necessarie, e sentite le due Direzioni generali, del Demanio e delle tasse sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna provincia.

« Le tabelle saranno rese esecutorie con Regio Decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali di ciascuna Provincia. »

(È approvato).

Art. 16.

« Nei casi nei quali l'applicazione dei valori unitari stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno reclamare, entro novanta giorni, alla Commissione provinciale, che pronunzierà con decisione motivata.

» Contro la decisione della Commissione provinciale tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno ricorrere, entro quaranta giorni, alla Commissione censuaria centrale, che deciderà in via definitiva e inappellabile.

« La tassa sugli atti traslativi fra vivi si paga in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, salvi gli eventuali supplementi per effetto dell'accertamento dei valori ai sensi del presente articolo. »

(È approvato).

Art. 17.

« Le spese generali per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato. Le spese che occorressero per la istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico delle parti soccombenti, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici. »

(È approvato).

Art. 18.

« Le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 saranno rese applicabili per Decreto Reale, in quelle Provincie nelle quali le operazioni per la formazione del nuovo catasto siano ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla formazione delle tabelle di cui all'articolo 14.

« Nelle altre Provincie, fino a quando non

sia altrimenti stabilito per legge, continuerà ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge di registro del 20 maggio 1897. »

Presidente. A questo articolo 18 c'è un emendamento dell'onorevole Abignente, il quale non è presente; quindi s'intende ritirato.

Pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

« Art. 19.

« Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata. »

(È approvato).

« Art. 20.

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, darà le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e più specialmente, quelle indicate nell'articolo 10 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 e seguenti, comprese le relative:

alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

ai criteri da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori;

e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi. »

Presidente. All'articolo 20 l'onorevole Salandra propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie alla esecuzione della presente legge. »

Carcano, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano, ministro delle finanze. Accetto lo emendamento dell'onorevole Salandra: « con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato saranno emanate le norme regolamentari necessarie per la esecuzione della presente legge. »

Il rimanente però rimane com'era proposto. È una conseguenza degli impegni che abbiamo preso con l'onorevole Salandra.

Rava, relatore. Accettiamo!

Presidente. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 20 così emendato:

(È approvato).

Rimane ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Calleri Enrico in questi termini:

« Le sopratasse stabilite dalla vigente legge alle tasse di registro per le omesse o ritardate denunce e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa, escluso ogni minimo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico per svolgerlo.

Calleri Enrico. Mi rimetto alla Commissione, perchè voglia dichiarare se crede di accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rava, relatore. La Commissione, salvo a sentire il parere dell'onorevole ministro, preciso e concreto su quest'articolo aggiuntivo, accetterebbe il principio, sancito in esso. Questo fu già posto in luce nel progetto di legge dell'onorevole Chimirri, di cui si è parlato poco fa. Vorrebbe però la Commissione ridurre il minimo a due lire credendo così di semplificare molto il sistema dei multipli proporzionali nelle sopratasse.

Presidente. Allora lo formuli.

Rava, relatore. Ecco la formula:

« Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate rinunzie e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire due. » Perchè i multipli molto alti sono di danno per i contribuenti.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta questa formola?

Carcano, ministro delle finanze. La modificazione alla legge vigente consiste in questo, che, mentre oggi il minimo della pena è di lire 12, e quindi la più lieve infrazione alla legge per omesse o ritardate denunce importa il minimo della pena di lire 12 con la presente legge si porta il minimo a lire 2. È una disposizione che era nel disegno Chimirri.

Presidente. Accetta dunque la formula della Commissione?

Carcano, ministro delle finanze. Sì.

Calleri Enrico. Accetta.

Presidente. Allora, non essendovi altre osservazioni metto a partito quest'articolo aggiuntivo, così modificato:

(È approvato).

Così è esaurito l'allegato C.

Viene ora l'articolo terzo del disegno di legge, così concepito:

« Sono approvate le disposizioni dell'allegato C, alla presente legge, relative alle tasse sugli affari. »

Pongo a partito questo articolo terzo del disegno di legge, che implica l'approvazione dell'allegato C.

(È approvato).

(Assume la Presidenza il presidente Villa).

Zanardelli, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Prima di passare alla votazione segreta di questo disegno di legge, bisognerà procedere al suo coordinamento. Domanderei quindi che la seduta fosse sospesa per mezz'ora.

Prego gli onorevoli colleghi di trovarsi qui fra mezz'ora, per procedere immediatamente alla votazione segreta del disegno di legge.

(La seduta è sospesa alle ore 12.10 e ripresa alle 12.40).

Presidente. L'onorevole relatore Vendramini ha facoltà di riferire intorno al coordinamento dell'allegato A.

Vendramini, relatore. La Commissione, di concerto col ministro, ha proceduto al coordinamento introducendo nel testo degli articoli quelle modificazioni che erano necessarie in seguito agli emendamenti approvati dalla Camera e correggendo inoltre alcuni errori di forma o di stampa.

Do senz'altro lettura dell'intero testo coordinato dell'allegato A.

Presidente. Se non vi sono opposizioni al testo così coordinato dell'allegato A s'intenderà approvato.

(È approvato).

Carcano, ministro delle finanze. Per l'allegato B, non occorre nessuna variazione.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Rava per riferire intorno al coordinamento dell'allegato C.

Rava, relatore. Riferendomi alle dichiarazioni testè fatte a nome della Commissione dall'onorevole collega Vendramini do lettura del testo coordinato dell'allegato C.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, questo testo coordinato dell'allegato C s'intenderà approvato.

(È approvato).

Votazione segreta.

Presidente. Si procede alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

Pavia, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Afan de Rivera — Aggio — Arconati — Arnaboldi.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Bassetti — Berenini — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borghese — Boselli — Bovi — Bracci — Branca — Brizzolesi — Bruniati.

Cabrini — Calderoni — Caldesi — Callissano — Calleri Giacomo — Calvi — Camagna — Cantalamessa — Caratti — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Cerri — Cerulli — Chiappero — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Cimatei — Cimorelli — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colombo-Quattrofatti — Comandini — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Cuzzi.

Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Seta — Di Broglio — Di Canneto — Di Rudini Antonio — Di San Giuliano — Donadio — Donnaperna — Dozzio.

Engel.

Facta — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Farinet Alfonso — Fasce — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Franchetti — Francica-Nava — Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco — Fusinato.

Gaetani di Leurenzana — Galimberti — Galletti — Gallini — Gallo — Galluppi — Garavetti — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Gianolio — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovannelli — Girardini — Giunti — Giusso — Gorio — Guicciardini — Gussoni.

Lacava — Landucci — Laudisi — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lojodice — Lollini — Lucca — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magnaghi — Majno — Malvezzi — Mantica
— Mariotti — Marsengo-Bastia — Massa —
Massimini — Maurigi — Mazzella — Mazziotti
— Meardi — Medici — Mel — Menafoglio
— Mercè — Merello — Mestica — Mezza-
notte — Miniscalchi — Mirabelli — Monti-
Guarnieri — Morandi Luigi — Morando
Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morgari
— Morpurgo — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nuvoloni.

Orlando — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pan-
zacchi — Papadopoli — Pastore — Pavia
— Perla — Piccini — Piovene — Pistoja
— Pivano — Placido — Poggi — Pozzi
Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Raccuini — Rampoldi — Rava — Riccio
Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino
— Rizzone — Romanin-Jacur — Romano
Giuseppe — Ronchetti — Rosano — Ro-
selli — Rossi Enrico — Rovasenda — Ru-
bini — Ruffo.

Sacconi — Sanarelli — Sanfilippo —
Scotti — Silva — Simeoni — Sinibaldi —
Socci — Sorani — Soulier — Spagnoletti
— Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Taroni — Tecchio — Tedesco
— Ticci — Tinozzi — Toaldi — Torlonia
— Torraca.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eu-
genio — Vendramini — Ventura — Vetroni.
Wollemborg.

Zabeo — Zanardelli — Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Alessio.

Bastogi — Bianchi Emilio — Brandolin.
Camera — Ceriana-Mayneri — Cipelli.
Dal Verme — Danieli — Del Balzo Gi-
rolamo — De Marinis.

Fiamberti — Fracassi.

Giaccone — Giuliani.

Manzato — Matteucci — Mezzacapo —
Mirto-Seggio.

Orsini-Baroni.

Pantano — Pipitone — Pompilj — Pullè.

Raggio — Resta-Pallavicino.

Sacchi — Sani — Spirito Beniamino.

Tornielli.

Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Angiolini.

Campi — Ciccotti.

Lazzaro.

Marcora.

Serra.

Assenti per ufficio pubblico:

Maraini,

Approvazione del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 dicembre.

Presidente. Lasciemo le urne aperte. In-
tanto prego l'onorevole segretario di dar
lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana di ieri.

Pavia, segretario, legge il processo verbale
della seduta pomeridiana del 21 dicembre,
che è approvato.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari
di dar lettura delle domande d'interroga-
zione e d'interpellanza pervenute alla Pre-
sidenza.

Pavia, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare
l'onorevole ministro della guerra per co-
scere se intende modificare l'articolo 19 della
legge sull'avanzamento del Regio esercito,
ccsi che ne derivi maggiore rispetto ai di-
ritti ed al prestigio degli ufficiali in posi-
zione di servizio ausiliario e di riserva.

« Santini. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare
l'onorevole ministro guardasigilli per sapere
quale provvedimento intenda di adottare
contro il procuratore generale di Palermo
per l'ultima manifestazione in favore del-
l'imputato Raffaele Palizzolo, da lui testè
compiuta sulla rivista *La Tribuna giudiziaria*
di Napoli.

« Lollini, Cabrini, Sinibaldi, Gus-
soni, Massa, Comandini, So-
rani, Borsani, Arconati, Poz-
zato, Toaldi, De Andreis,
Raccuini, Credaro, Dell'Ac-
qua, Pipitone, Carlo Del
Balzo, Mirabelli, Zabeo, Mor-
gari, Nofri, Majno, De Bellis,
Montemartini, Taroni, Pan-
tano, Socci, Catanzaro, Ma-
rescalchi, Caratti, Pala, De
Felice Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione in-
torno ai criterii, che lo guidarono nella sop-
pressione dell'Ispettorato centrale, nel ri-
collocare in servizio attivo i funzionarii
messi a disposizione, e nel nominare i tre
capi di divisione.

« Del Balzo Carlo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze, sui frequenti casi di svenimento e di asfissia, che accadono nella Manifattura dei Tabacchi di Milano, dopo l'introduzione di nuove forme di fabbricazione, non rispondenti alle condizioni igieniche dei locali.

« De Andreis. »

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, accetta queste interpellanze?

Zanardelli, *presidente del Consiglio.* Le accetto.

Presidente. Saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Anche le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

È pervenuta alla Presidenza la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a provvedere perchè sia soddisfatto il credito attribuito alle Università siciliane dal decreto 17 ottobre 1860, del generale Garibaldi.

Majorana, Orlando, De Felice-Giuffrida, Aprile, Pasquale Libertini, Mirto-Seggio, Francica-Nava, De Luca Ippolito, Rizzone, Di Sant'Onofrio, Piccolo-Cupani, Furnari, Finocchiaro-Aprile, Pipitone, Fillastolfone, Rizza. »

Il Governo dichiarerà poi a suo tempo quando intenda che questa mozione sia svolta.

Invito pei funebri di Vittorio Emanuele II.

Presidente. Dal Ministero dell'interno è pervenuta la seguente lettera:

« Roma, 19 dicembre 1901.

« Prego l'E. V. di voler provvedere acciocchè una rappresentanza di codesto Alto Consesso intervenga alle onoranze che per il compianto Re Vittorio Emanuele II avranno luogo, al Pantheon, nella prima metà del venturo mese di gennaio.

« Col maggiore ossequio

« Il ministro

« Giolitti. »

Sorteggio di Commissioni.

Presidente. Procederò al sorteggio della Commissione che insieme alla Presidenza si recherà ad esprimere ai Sovrani gli au-

guri della Camera dei deputati pel Capo d'anno.

(*Fa il sorteggio.*)

La Commissione risulta composta degli onorevoli Montagna, Ottavi, Francesco Spirito, Baragiola, Dell'Acqua, Mel, Suardi-Gianforte, Federici, Mercì,

Procederemo al sorteggio della Commissione che in unione con la Presidenza rappresenterà la Camera dei deputati ai funerali del compianto Re Vittorio Emanuele II al Pantheon.

(*Fa il sorteggio.*)

La Commissione risulta composta degli onorevoli Placido, Mestica, Marco Rocco, Vincenzo Riccio, Sormani, Dal Verme, Carmine, Fiamberti, Borghese, Gattorno, Mascia, Majno.

Prego la Camera di volere concedere all'Ufficio di presidenza la facoltà di ricevere le relazioni dei varii disegni di legge, che sono presentemente allo studio presso le Commissioni, e che venissero presentate durante la proroga dei suoi lavori.

Se non vi sono osservazioni in contrario questa mia proposta s'intenderà approvata.

(*È approvata.*)

Mi pare che la Camera voglia prendere oggi le sue solite vacanze.

Molte voci. Sì! sì!

Presidente. Sta bene: poichè non vi sono proposte, si potrà stabilire che la Camera sarà convocata a domicilio. (*Approvazioni.*)

Allorà, non essendovi opposizioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito.*)

Plauso al Presidente.

Morelli-Gualtierotti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli-Gualtierotti. Sono sicuro di rendermi interprete del sentimento unanime di tutti i colleghi presenti ed assenti mandando un saluto riconoscente ed un cordiale augurio al nostro illustre presidente (*Benissimo!*), il quale con tanta abnegazione, con tanta imparzialità, con tanta fermezza ha diretto i nostri lavori in questo breve, ma fruttuoso periodo parlamentare. (*Vivissime approvazioni — Applausi.*)

E con la stessa effusione di affetto mando un saluto ed un augurio a Giuseppe Zanardelli, il quale, consapevole dei bisogni del Paese, ha saputo guidare con mano ferma e sicura la Camera volenterosa all'attuazione

di questa prima parte del suo programma di Governo. (*Vive approvazioni — Applausi*).

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Ringrazio l'onorevole Morelli-Gualtierotti delle parole, così gentili che mi ha rivolte. Ma non ho fatto che una piccola parte del mio dovere, e riconosco che al Governo gli uomini sono sempre inferiori alle necessità della pubblica cosa.

In pari tempo ed a nome del Ministero, e personalmente, mi associo di tutto cuore ai ringraziamenti ed al plauso, che vanno rivolti all'amatissimo nostro presidente, Tommaso Villa, alla cui avvedutezza, al cui tatto, alla cui energia è in massima parte dovuto se in questo periodo di lavoro parlamentare fu possibile condurre a buon fine tante proposte importanti, e poté essere veramente feconda l'opera legislativa. (*Vivissime approvazioni*).

Presidente. Ringrazio l'onorevole Morelli Gualtierotti, l'onorevole presidente del Consiglio e la Camera di questa dimostrazione di affetto. Nessun premio maggiore vi è per me di quello, che mi viene dalla gratitudine e dall'affetto dei miei colleghi; benchè io senta di aver fatto molto poco, per meritarmi una così lusinghiera manifestazione.

Spero che tutti ricorderanno con vivo compiacimento l'opera della Camera, in questo periodo, che, anche per l'alacre azione dell'onorevole presidente del Consiglio, è stato così denso di lavoro e di studio.

Mi compiaccio di chiudere i nostri lavori esprimendo a tutti i colleghi i miei più vivi ringraziamenti, e facendo i più cordiali auguri a loro ed alle loro famiglie. (*Vivissime approvazioni — Vivi e generali applausi*).

Il più vivo omaggio di gratitudine della Camera deve anche essere tributato a tutti i componenti degli Uffici di presidenza, i quali mi hanno coadiuvato con vera abnegazione. (*Benissimo — Applausi*).

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti. (*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari. »

Presenti e votanti . . .	242
Maggioranza	122
Voti favorevoli	184
Voti contrari	58

(*La Camera approva*).

La seduta è levata: di nuovo saluti affettuosi a tutti i colleghi! (*Vivissimi, generali applausi prolungati, ai quali si associa la tribuna della stampa*).

La seduta termina alle 14.25.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati.